



ADP
ADP-2018-0001465
del 31-01-2018 14:46

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A
Aggiornamento 2018
al Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017 – 2019

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione di AdP S.p.A. nella seduta del
23.01.2018 – Riscontrato, in data 31.01.2018, dalla Regione Puglia che comunica di
non aver ravvisato modifiche o integrazioni al Piano trasmesso.**

INDICE

SEZIONE I

Paragrafo 1

Oggetto del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione **pag. 3**

Paragrafo 2

Attività di Aeroporti di Puglia dal 27.01.2017 al 31.12.2017 **pag. 4**

Paragrafo 3

Aggiornamento P.T.C.P. 2018 **pag. 14**

Paragrafo 4

Premessa metodologica, con riferimento alla natura giuridica e alla attività di AdP spa quale
destinataria della normativa anticorruzione **pag.16**

Paragrafo 5

Analisi del contesto esterno ed interno **pag. 31**

Paragrafo 6

Il processo di adozione del P.T.P.C.

Coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni **pag. 39**

Paragrafo 7.

Gestione del rischio **pag. 45**

Paragrafo 8

Misure di Prevenzione specifiche **pag. 49**

Paragrafo 9

Misure di prevenzione obbligatorie	pag. 53
SEZIONE II.	
Paragrafo 10	
Trasparenza	pag. 68
Paragrafo 11	
L'accesso generalizzato	pag. 70
Paragrafo 12	
Pubblicazione del piano	pag. 73
Paragrafo 13	
Entrata in vigore	pag.73

Allegato 1 "Tabella Mappatura dei Processi";

Allegato 2 "Presentazione".

Allegato 3 "Elenco Obblighi di pubblicazione e responsabili flussi informativi".

Paragrafo 1. Oggetto del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (d'ora innanzi Piano o P.T.P.C.).

Il Piano ha ad oggetto l'obiettivo di prevenire il rischio corruzione nell'attività amministrativa della società con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità. In questo senso, così come chiarito nel PNA 2016, giusta delibera ANAC nr. 831 del 3.08.2016, è atto generale di indirizzo e contiene le indicazioni che impegnano la società allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa ed organizzativa nella quale si svolgono attività di pubblico interesse esposte al rischio di corruzione e le relative misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati.

Nel linguaggio giuridico italiano, il termine "corruzione" è stato finora un termine essenzialmente penalistico, con il quale ci si è riferiti a specifiche figure di reato. Questa accezione, restrittiva, è stata coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta finora principalmente sul piano della repressione penale. Esiste, tuttavia, anche nel linguaggio giuridico, un'accezione più ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e amministrativo, da operare con gli strumenti propri del diritto amministrativo. **Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento è quello individuato dal P.N.A. (Piano nazionale Anticorruzione, Legge 6 novembre 2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e ribadito nell'aggiornamento al Piano Nazionale adottato dall'ANAC con la determinazione nr. 12 del 28.10.2015, nel quale si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, e quindi in un'accezione ampia: "comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo,**

sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo". La finalità è quindi quella di combattere la "cattiva amministrazione", ovvero l'attività che non rispetta i parametri del "buon andamento" e "dell'imparzialità", verificare la legittimità degli atti, e così contrastare l'illegalità.

Paragrafo 2. Attività di Aeroporti di Puglia dal 27.01.2017 al 31.12.2017

In data 27.01.2017, con provvedimento prot 1509, è stato approvato l'aggiornamento al P.T.P.C. 2017/2019 di Aeroporti di Puglia SpA. proposto dalla Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, redatto sulla base delle informazioni e notizie rese dai referenti e contenente, in ottemperanza alle indicazioni riportate nel PNA 2016, la Sezione relativa alla Trasparenza.

Nel provvedimento è stato dato atto che *"nel triennio 2017/2019, verranno ultimate le misure di prevenzione non ancora attuate e, ai fini della verifica dell'efficacia, monitorate quelle attuate nel corso dell'anno 2016. A ciò si aggiunga che il piano, quale atto di indirizzo, è un documento dinamico suscettibile di modifiche alla luce delle emanande linee guida ANAC in materia di società in controllo pubblico ed in considerazione di quelle che saranno le direttive del nuovo Organo di Indirizzo Politico pro-tempore."*

La proposta è stata condivisa con l'Organo di indirizzo pro tempore in data 10.01.2017, che ha autorizzato la trasmissione del Piano alla Amministrazione Controllante, Regione Puglia, e la pubblicazione, ai fini della pubblica consultazione, entro il 25.01.2017 sul sito aziendale nella Sezione "Società Trasparente – Disposizioni Generali".

Della pubblica consultazione è stata data comunicazione alle organizzazioni sindacali, con nota prot. 485 del 10.01.2017, al Comitato Utenti aeroportuali, con nota prot. 525 dell'11.01.2017, e a tutti i dipendenti con nota prot. 484 del 10.01.2017. Il Piano è stato trasmesso con nota pec del 10.01.2017, prot. 480, al RPCT della Amministrazione Controllante, in conformità a quanto disposto dalla Determina ANAC nr. 8 del 17.06.2015 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale nr. 812 del 5.05.2014.

In data 13 gennaio 2017 è stato modificato l'Organo di indirizzo amministrativo, come da verbale dell'assemblea ordinaria del 13.01.2017, con la previsione da parte della Regione Puglia di un Consiglio di Amministrazione. In data 13.01.2017, due Consiglieri hanno accettato la nomina conferita dalla Assemblea degli Azionisti, mentre il terzo in data 7.03.2017.

Alla data di scadenza del 25.01.2017, sono state recepite le osservazioni in esito alla consultazione pubblica sul Piano, mentre nei quindici giorni successivi alla trasmissione dello stesso la Regione Puglia non ha proposto modifiche o integrazioni, pertanto i Consiglieri, hanno verificato il silenzio assenso da parte della Regione Puglia e approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2017/2019, riservandosi la possibilità di apportare eventuali integrazioni e/o modificazioni anche in relazione ad esigenze sopravvenute e/o su richiesta della RPCT di AdP SpA, della Amministrazione Controllante o dell'ANAC, alla luce delle Linee Guida destinate alla modifica della determinazione nr. 8 del 17.06.2015 per le società in controllo pubblico e ai chiarimenti in merito ai destinatari degli oneri di cui all'art. 14 del vigente D.lgs. nr. 33 del 14.03.2013.

Con riferimento alle **"Aree a rischio medio"** evidenziate nel corso del 2017 sono stati effettuati i seguenti monitoraggi:

I. Area a rischio: "Conferimento incarichi di collaborazione e professionali", si premette che rispetto ai Regolamenti adottati in materia di servizi di ingegneria, servizi legali e di consulenza, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che le iscrizioni siano aperte.

Gli aggiornamenti avvengono con cadenza mensile per gli incarichi legali e di consulenza e con cadenza trimestrale, salvo anticipazioni dovute ad urgenze, per i servizi di ingegneria.

I due monitoraggi espletati sulla misura (il primo del il 30.05.2017, prot. 8995 del 2017, il secondo il 29.12.2017, prot. 18445) non hanno evidenziato particolari criticità, fermo restando in alcuni casi l'impossibilità di applicare il principio di rotazione nei servizi legali, laddove si tratta di conferire incarichi che per ragioni di continuità impongono la scelta del medesimo professionista.

II. Area a rischio "Contratti pubblici": il monitoraggio relativo ai contratti passivi è stato svolto il 26.07.2017, prot. 11863. All'esito del monitoraggio è stata espletato un audit da parte del RPCT e dell'internal audit, in fase di valutazione.

Il secondo monitoraggio è stato espletato il 15.01.2018 anche per consentire la corretta pubblicazione dei dati nel file XML nella sezione – Società Trasparente – Bandi e contratti.

In considerazione della necessità di addivenire ad una regolamentazione organica in materia di appalti (informativa della RPCT del 7.09.2017, prot. 13431) è stato redatto il

"Regolamento per l'affidamento degli appalti di Aeroporti di Puglia S.p.A.", in corso di approvazione, che tiene conto:

- dei principi e delle misure di prevenzione della corruzione attuate ed da attuare, così come individuate nel PPCT aziendale 2017 – 2019;
- dell'aggiornamento ed adeguamento alla normativa del D.lgs. 50/2016, come modificato dal Dlgs. 19.04.2017, nr. 56;
- della opportunità di chiarire all'esterno cosa si intende per appalti "core" e "no core" e soprattutto fornire una guida ed un supporto agli uffici interni interessati alle procedure di approvvigionamento di contratti pubblici e privati;
- dell'esigenza di adeguare il regolamento vigente per la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici alla volontà del CdA di provvedere alla nomina dei componenti la Commissione e al contempo garantire la tempestività, continuità ed efficienza delle operazioni di gara.

Il suddetto Regolamento contiene anche le misure atte a prevenire i rischi individuati per i sottoprocessi: "Affidamenti diretti", "Varianti in corso d'opera", "Rendicontazioni contratti pubblici", "Accordi bonari e transazioni".

Inoltre il Regolamento tiene conto delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione dell'8.09.2017 in merito alla:

- istituzione di un parere preventivo di compliance, anche in relazione ad eventuali incompatibilità potenziali, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione al momento della nomina della commissione giudicatrice;
- istituzione di un criterio sistematico di rotazione dei RUP e dei Commissari di Gara;
- individuazione di una più chiara disciplina del meccanismo delle proroghe di natura tecnica e formalizzazione di un sistema volto ad eliminare le proroghe aventi natura differente;
- previsione di un sistema obbligatorio di monitoraggio del livello dei servizi offerti dal soggetto aggiudicatario e dei meccanismi di funzionamento di tale rilevazione in ipotesi di gravi carenze rilevate;
- previsione di specifici presidi di controllo di primo e secondo livello, in linea con le migliori pratiche in materia di controlli interni.

Sono state quindi modificate le procedure relative alla assegnazioni degli incarichi interni (RUP, DEC, CSE, D.L., CSP) e quella relativa alla nomina delle commissioni giudicatrici.

Da ultimo, con riferimento sempre al processo contratti pubblici è stato verificato il consolidamento dell'utilizzo della piattaforma (c.d. EmPULIA) della centrale di committenza regionale, Innova Puglia SPA, che, su richiesta di Aeroporti di Puglia, ha inserito la categoria merceologica "meccatronica" ed il "settore aeroportuale" per quelle categorie merceologiche destinate esclusivamente alle infrastrutture ed impianti aeroportuali.

La società procede ad un aggiornamento costante del personale sull'utilizzo della piattaforma telematica. E' stato, altresì implementato l'utilizzo dell'Accordo Quadro negli appalti di servizi e di lavori con caratteristiche di ripetitività (monitoraggi del 7.06.2017, prot. 8995; prot. 18445 del 29.12.2017).

Sono stati inoltre recepiti alcuni dei suggerimenti intesi a prevenire la cattiva amministrazione, così come proposti dai responsabili delle aree a rischio in vista dell'aggiornamento del Piano 2017 ed, in particolare:

- 1) maggiore condivisione della normativa in materia di contratti pubblici. I corsi di formazione espletati nel 2017, per come si dirà in seguito, hanno previsto il coinvolgimento anche degli uffici diversi dall'ufficio tecnico, con particolare riferimento agli uffici amministrativi;
- 2) percorsi formativi utili per il raggiungimento dei crediti formativi anche per gli ingegneri;
- 4) creazione presso la piattaforma EmPULIA di una sottosezione dell'albo fornitori "aeroportuali".
- 6) maggiore rotazione dei RUP, DL, CSE, anche tra gli scali;
- 7) Redazione del Regolamento appalti, c.d. "core" e "no core".
- 8) creazione ufficio acquisti e gare.

III. Area a rischio "*Valutazione dei rischi e redazioni dei piani*", sottoprocesso "Redazione DVR," sono stati consultati gli RLS per l'aggiornamento della valutazione dei rischi; è stata ultimata l'aggiornamento della valutazione dei rischi fisici (rumore, qualità dell'aria, campi elettromagnetica in bassa e alta frequenza). E' in corso l'ultimo campionamento semestrale del gas radon ed è in corso la valutazione del rischio stress lavoro correlato. Ad ultimazione delle attività sopra riportate si procederà all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR), relazione del RSPP, prot. 417/2018.

IV. Da ultimo con riferimento all'area "**contratti di sub concessione extra aviation**", per quanto questa attività non rientri tra l'attività di pubblico interesse esercitata dal gestore

aeroportuale, al fine di prevenire fenomeni corruttivi anche tra privati, la società si è dotata di un procedura aziendale, prot. 10172 del 21.06.2016, modificata il 4.05.2017, prot.7126.

La procedura è pubblicata sul sito Società trasparente, in "Atti Generali". L'Avviso commerciale e la comunicazione della società affidataria della sub concessione vengono pubblicati sul sito nella sezione Bandi di gara e contratti; trimestralmente viene pubblicato l'elenco dei contratti di sub concessione con le relative scadenze.

V. MISURE IN CORSO DI ADOZIONE: sono in corso di predisposizione le misure di prevenzione previste per l'area a rischio "**Personale**" ed in particolare l'aggiornamento della procedura in essere in materia di selezione del personale per la parte relativa alla nomina delle commissioni giudicatrici ed il regolamento di valutazione delle prestazioni del personale. La misura non è stata ancora attuata in quanto alla fine di novembre si è completato il servizio di valutazione della struttura organizzativa di Aeroporti di Puglia S.p.A, che ha portato alla nuova organizzazione aziendale del 27.12.2017, prot. 18272.

VI. MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE.

A) Formazione:

- 1) Bari, 19.01.2017 al 15.02.2017 (Bari e Foggia) - dal 17 al 18 gennaio (Brindisi e Grottaglie). – Corso in house "Benessere organizzativo e aziendale" -, Dott.ssa Eleonora Mauri. Destinatari: tutti i dipendenti.
- 2) Bari, 21.03.2017, Gruppo Partners Associates, "Regolamento Europeo Privacy Ue 2016/679". Destinatari: Responsabile Privacy, ufficio legale, ufficio del personale.
- 3) Bari, 30 – 31. 03. 2017, Associazione Italiana Internal Auditors – Corso in house - "*Affiancamento allo sviluppo della funzione Internal auditor*". Destinatari: Internal auditor, Direzione Amministrativa, ufficio amministrativo, ufficio legale.
- 4) Bari, 2.05.2017, Puglia Valore Immobiliare, Regione Puglia, "*Le società partecipate da enti locali. Le novità legislative recate dal testo unico sulle società pubbliche*"; Destinatari: ufficio legale, Direzione amministrativa, ufficio contabile – amministrativo.
- 5) Roma, 24.05.2017, ANAC, 3° incontro con i RPCT. Destinatari: RPCT.;

- 6) Bari, 18 maggio 2017 - Corso Maggioli - *"Gli appalti pubblici dopo il Decreto correttivo (D.Lgs. n. 56/2017)"*. Destinatari : ufficio appalti e ufficio tecnico;
- 7) Bari, 21 giugno 2017 - Corso Maggioli - *Le procedure semplificate sotto soglia e gli strumenti centralizzati ed elettronici dopo il Decreto correttivo al Codice degli Appalti ufficio legale e ufficio appalti*. Destinatari: ufficio legale e ufficio appalti;
- 8) Bari, 11.07.2017, Regione Puglia, *"Gli aiuti di Stato"*. Destinatari: RPCT e ufficio amministrativo;
- 9) Bari, 28.07.2017 – Innova Puglia spa - Formazione specifica. - 19.09.2017 - Innova Puglia spa – Aggiornamento del servizio telematico EmPULIA. Destinatari: ufficio appalti, ufficio tecnico.
- 10) Bari, 29.09.2017 e 14.12.2017, Regione Puglia, Tavolo tecnico dei RPCT della Regione Puglia.
- 11) Bari, 23 novembre 2017 - Corso Maggioli – *"La gestione operativa delle procedure di aggiudicazione dopo il Correttivo – Il Bando tipo Anac e le Nuove Linee Guida Anac"*. Destinatari: ufficio legale e ufficio appalti;
- 12) Bari, 06/12/2017 - 13/12/2017 - Corso in House - *Le novità del correttivo: ruolo, funzioni compiti e responsabilità del RUP"*. Destinatari: tutti i RUP, ufficio appalti, ufficio amministrativo.
- 13) Bari, 8-9-10 febbraio 2017, Partners Associates S.r.l - Corso in house, *"Regolamento Comunitario Aeroportuale Reg. UE n. 139/2014 in materia di safety aeroportuale*. Destinatari : Settore Safety.

B) Trasparenza

Venendo agli adempimenti che hanno interessato Aeroporti di Puglia, si evidenzia che l'ANAC nel PNA 2016 si riservava di intervenire con appositi atti di regolazione con cui operare una generale ricognizione dell'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza; in particolare si riservava di adottare apposite linee guida di modifica della determinazione ANAC nr. 8 del 17.06. 2016 sulle società in controllo pubblico e le società partecipate anche con riferimento ai nuovi obblighi di cui all'art. 14 del Dlgs. 33/2013, precisando *che le disposizioni transitorie dettate al co. 1 dell'art. 42 del d.lgs. 97/2016 prevedono che i soggetti di cui all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 si adeguino alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, entro sei mesi dalla data di entrata*

in vigore del decreto correttivo medesimo (23 dicembre 2016), sia con riferimento agli obblighi di trasparenza sia all'accesso civico generalizzato".

Nelle more che l'ANAC emanasse le predette linee guida, Aeroporti di Puglia spa ha adeguato l'albero della trasparenza in termini "di compatibilità" (art. 2 bis, comma 2, del D.lgs.33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2013), ai contenuti di cui all'allegato delle linee guida ANAC del 25.11.2016, in consultazione fino al 14.12.2016; ha adeguato la procedura di accesso civico alle indicazioni contenute nell'art. 5 del D.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016, e nelle more dell'adozione di un regolamento che disciplini le modalità di accesso civico, generalizzato e documentale, la società si è attenuta a quanto riportato nelle linee guida ANAC "recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013".

Con riferimento ai nuovi destinatari degli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 14, la società ed in particolare il Direttore del Personale hanno chiarito che Aeroporti di Puglia S.p.A, al pari di tutti i gestori aeroportuali italiani, applica per i dipendenti il CCNL Confindustria - Gestori aeroportuali e Prestatori di servizi di assistenza a terra – industria. Trattasi quindi di contratto di natura privatistica; mentre ai dirigenti applica il CCNL Confindustria - dei dirigenti del settore industria, anche esso di natura privatistica. Da qui la difficoltà di rintracciare, in termini di compatibilità, analogie tra le diverse discipline contrattuali. Pertanto poiché i Quadri Direttivi di AdP, non sono detentori di deleghe, né di funzioni dirigenziali, si è deciso di pubblicare il solo curriculum. Lo stesso dicasi per i post holder, trattandosi di responsabili della safety aeroportuale. I dirigenti, invece, hanno deciso di consegnare tutta la documentazione al Responsabile della Privacy, pubblicando sul sito "Società trasparente nella sezione personale – sotto sezione dirigenti, la seguente dichiarazione: *"Dichiaro di aver consegnato la documentazione inerente gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 14 del D.Lgs. 33/13 presso la Società e che si procederà alla relativa pubblicazione non appena saranno emanate le Linee guida ANAC che ne renderanno note le specifiche modalità per le società in controllo pubblico."*

Anche il Cda, intanto insediatosi, ha inteso, attendere le nuove Linee Guida ANAC. Aeroporti di Puglia ha partecipato alla consultazione in scadenza il 27.04.2017, eccependo la disparità di trattamento fra gestori aeroportuali in controllo pubblico, tenuti a pubblicare tutti i dati come le p.a., e gestori partecipati o quotati tenuti alla sola pubblicazione degli articoli 26, c. 1 - 2- Art. 35, c. 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m)- Art. 37, c. 1 lett. a) e b)- Art. 29, c. 1-

Art. 32, c. 1, c. 2 lett. a)- Art. 38, c. 2 e 2-bis) del Dlgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, nonché la disparità di trattamento con gli altri gestori aeroportuali nazionali ed internazionale derivante dall'onere di pubblicazioni di attività espletate in regime di concorrenza.

L'8.11.2017, l'ANAC ha approvato le **«Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»** e pubblicato il comunicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie n. 284, del 05.12.2017.

Con riferimento alle società in controllo pubblico, ANAC ha chiarito che sono attività di interesse pubblico quelle connesse alle finalità istituzionali, esternalizzate per scelte organizzativo - gestionali. Sono anche di interesse pubblico le attività qualificate come tali da una norma o dagli atti costitutivi o statuti, nonché quelle demandate in virtù di un contratto di servizio o affidate direttamente dalla legge. L'individuazione delle attività di pubblico interesse deve essere svolta dalle singole società, d'intesa con le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti. All'interno dello strumento adottato per l'adozione delle misure di prevenzione devono essere indicate le attività di interesse pubblico alle quali si riferiscono gli obblighi di pubblicazione e quelle escluse.

Sul criterio della compatibilità, ANAC ha rilevato che la compatibilità va valutata in relazione alle diverse categorie di soggetti tenendo conto:

- della tipologia delle attività svolte (attività di pubblico interesse, attività esercitate in concorrenza con altri operatori, attività svolte in regime di privata)
- altre fonti normative applicabili, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti.

La violazione degli obblighi di pubblicazione comporta:

- responsabilità disciplinare: nelle società deve essere attivata secondo le forme stabilite nello statuto o regolamento interno;
- sanzioni dell'Anac.

Gli obblighi di pubblicazione sono indicati nel D.lgs. n. 33/2013 e specificati al paragrafo 8 del presente Piano. Tra gli obblighi rientrano anche quelli contenuti nell'art. 19, commi 3 e 7 del TUSP.

I dati dell'art. 14, comma 1, lett. da a) ad f) del d.lgs. n. 33/2013 devono intendersi riferiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo il caso di gratuità dell'incarico, e ai direttori generali.

Ai dirigenti ordinari, poiché non sono dotati di poteri decisionali o di adozione di atti di gestione, si applicano le lettere da a) ad e). Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati dei dirigenti ex art. 14, lettere c) ed f) (spese di viaggio e redditi) l'obbligo è sospeso nelle more del giudizio pendente davanti alla Corte costituzionale.

C) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

La misura è riportata nel codice etico, approvato con il MOG 231, che dispone: *"Non è permesso avere interessi economici di alcun genere in organizzazioni di fornitori, clienti, concorrenti, qualora possano causare un conflitto di interessi con AdP"*. In tutti i bandi di gara, fatta eccezione per le gare telematiche gestite dal centro di committenza EmpULIA, viene inserita la seguente dichiarazione, che dovrà essere resa dai partecipanti alla gara: *"che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa ed i dirigenti e dipendenti della stazione appaltante (Aeroporti di Puglia spa)"*.

Con l'approvazione del Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara saranno disciplinate, inter alia, le cause di conflitto di interesse o di incompatibilità ovvero di astensione dalla funzione di commissario e segretario di gara delle gare all'offerta economicamente più vantaggiosa; obblighi di astensione sono, altresì, previsti per la funzione di RUP, DEC, CSE, CSP, DEC.

Nel 2017, a seguito di un esposto anonimo, è stata svolta una verifica sulla violazione del conflitto di interessi nell'ambito di un procedura d'appalto, è stato avviato uno Special audit su richiesta della RPCT e dell'Internal auditor sul medesimo appalto e presentata denuncia da parte del CdA alla locale Procura del Tribunale di Bari.

D) Patti di integrità negli affidamenti

In data 15.06.2016, prot. 9838, si è proceduto alla sottoscrizione del Protocollo di legalità con Confindustria e la Prefettura di Bari. Il protocollo comporta la verifica della non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto ovvero di tentativi di infiltrazione criminale ai sensi della vigente normativa antimafia anche per importi inferiori a quelli previsti

dalla legge e cioè per lavori di importo pari o superiori a 250.000,00; servizi e forniture pari o superiori a 150.000,00 euro, subappalti di lavori pari o superiori a 100.000,00 euro. Inoltre l'appaltatore aggiudicatario della gara si obbliga in forza del protocollo di legalità ad una serie di adempimenti, la cui violazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

La Regione Puglia, nell'ambito del network dei RPCT delle società controllate ha elaborato una bozza di protocollo, avvalendosi della collaborazione di alcuni componenti del Network (Acquedotto Pugliese S.p.A., Aeroporti di Puglia S.p.A. e AREM Puglia). E' stata quindi inviata una nota alla Prefettura di Bari per chiedere la costituzione di un gruppo di lavoro al fine di determinare i contenuti definitivi del protocollo, come richiesto dalla procedura regolata dal Ministero dell'Interno. La collaborazione dovrebbe avere ad oggetto, inizialmente, l'attività di formazione, con possibilità di altre misure territoriali di carattere generale, ed eventuale estensione all'ANAC.

E) Rotazione

E' stata attuata la misura della rotazione nei confronti di due dipendenti e per un dirigente destinatario di un procedimento penale.

F) Conferma rating di legalità.

In data 17.11.2017, (prot. 16709), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha confermato l'attribuzione del rating di legalità ★★★; la prima stelletta riguarda i requisiti di base di cui alla sezione B della domanda di attribuzione del rating e le altre due i requisiti premiali, in considerazione della valutazione effettuata sui piani della prevenzione della corruzione e trasparenza e l'adesione al protocollo di legalità con Confindustria.

G) Flussi informativi.

Tutte le attività sopra riportate sono state riferite al CdA, al Collegio Sindacale, Internal Auditor ed ODV dalla RPCT con le seguenti relazioni sui flussi informativi: prot.6492 del 20.04.2017; prot. 8995 del 7.06.2017, prot. 15814 del 03.10.2017, prot. 15794 del 30.10.2017, prot. 17618 dell'11.12.2017, prot. 17748 del 13.12.2017, prot. 18445 del 29.12.2017 e prot. 18485 del 29.12.2017.

Paragrafo 3. Aggiornamento P.T.P.C. 2018.

L'ANAC con la delibera dell'8.11.2017, nr.1134, ha chiarito che in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il "modello 231" con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012.

In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società. Nella programmazione delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all'interno della società o dell'ente. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione e dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC.

Aeroporti di Puglia si è dotata sin dal 2005 del Modello 231, implementato nel 2011 e poi nel 2013, e sin dal 2014 del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

In questa sede di aggiornamento del piano non si è potuto procedere con l'adozione di un documento unitario, in considerazione del fatto che il nuovo organigramma analitico della società è stata diramato in data 12.01.2018.

Inoltre il MOG 231 aziendale richiede delle modifiche anche da punto di vista di aggiornamento della normativa nazionale e locale:

- a) il d. lgs. 15 marzo 2017, n.38, con cui è stato riformato il reato di corruzione tra privati, nelle forme della corruzione passiva e attiva (art. 2365) e quella del reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis), in attuazione di provvedimenti del Consiglio dell'Unione Europea che hanno spinto tutti i Paesi membri ad allineare la disciplina sulla corruzione privata a standard internazionali, con conseguenti modifiche apportate al d. lgs. n.231/2001 sulla responsabilità dell'ente;
- b) la legge regionale del 24 luglio 2017, n.30, recante "Disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici", cui è seguita la DGR n. 1586 del 3 ottobre 2017 con la quale è stato istituito il Registro pubblico dei rappresentanti di interesse, presso il Servizio URP della

Segreteria Generale della Presidenza della Giunta Regionale e vengono approvate le "Linee guida per lo svolgimento dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici, ai sensi dell'art. 6 co. 1 della Legge regionale 24 luglio 2017, n. 30"; l'art. 3, comma 2, stabilisce che anche le società controllate dalla Regione Puglia debbano adeguare ai principi della legge regionale i propri modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi della legge n.231/2001;

c) la legge di riforma del Codice Antimafia (legge 17 ottobre 2017, n. 161), che ha ampliato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti con il reato di trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter, d. lgs. n.286/1998) e il reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 5, d. lgs. n.286/1998);

d) la legge 20 novembre 2017, n. 167 (cosiddetta "Legge Europea 2017"), che all'articolo 5, comma 2, prevede che al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'art. 25 duodecies venga inserito l'art. 25 terdecies in materia di reati inerenti il razzismo e la xenofobia;

e) la legge del 30 novembre 2017, n.179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (c.d. Whistleblowing) che interviene modificando l'art. 6 del d. lgs. n.231/2001 ed introducendo per le società che hanno adottato il Modello organizzativo l'obbligo di prevedere canali (anche informatici e comunque tali da garantire la riservatezza del segnalante) che consentano ai soggetti di cui all'art. 5 d. lgs. n.231/2001 (ovvero ai soggetti apicali o subordinati) di effettuare segnalazioni riguardanti condotte illecite rilevanti ai fini del d. lgs. n.231/2001. Il testo stabilisce inoltre il divieto di ritorsione e la nullità del licenziamento o del demansionamento ritorsivo nei confronti dell'autore della segnalazione e modifica la disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, personale, scientifico e industriale (artt. 326, 622 e 623 c.p. e art. 2105 c.c.).

Con il presente PTPC, che riguarda l'aggiornamento al triennio 2017/2019, verranno quindi ultimate le misure di prevenzione non ancora attuate e, ai fini della verifica dell'efficacia, monitorate quelle attuate nel corso dell'anno 2017 e nel 2018.

A ciò si aggiunga che il piano, quale atto di indirizzo, è un documento dinamico suscettibile di modifiche alla luce di eventuali modifiche o integrazioni legislative, di emanande linee

guida ANAC in materia di società in controllo pubblico ed in considerazione di quelle che saranno le direttive dell' Organo di Indirizzo amministrativo pro-tempore.

Paragrafo 4. Premessa metodologica con riferimento alla natura giuridica e alla attività di Aeroporti di Puglia quale destinataria della normativa anticorruzione.

Ai fini di una migliore comprensione delle modalità di redazione del presente Piano e relativo aggiornamento, occorre tenere presenti alcune specificità che caratterizzano la Società di gestione aeroportuale. AdP S.p.A. è stata costituita, nel 1984, su iniziativa della Regione Puglia e, nello specifico, dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti, per lo svolgimento dell'attività di gestione delle Aerostazioni passeggeri e merci e relative pertinenze, nonché dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, nello "esclusivo interesse pubblico". Nel corso degli anni '90, l'attività di gestione dei servizi aeroportuali è stata liberalizzata anche mediante privatizzazioni. Infatti, con l'art. 10, co. 13, L. n. 537/1993, il legislatore ha previsto la costituzione (obbligatoria) di società per azioni alle quali affidare tale attività, riconoscendo alle regioni e agli enti locali la possibilità di partecipare alle stesse. Con successivo D.M. del 12.11.1997, n. 521, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 10 cit., ha regolamentato la costituzione di tali società e, più in generale, la gestione dei servizi aeroportuali. Pertanto, il legislatore nazionale ha ribadito la competenza legislativa sulla materia esclusivamente in capo allo Stato. A seguito del D.M. n. 521 cit., l'AdP S.p.A. ha modificato il proprio Statuto, prima nel 2002, poi nel 2006, poi nel 2013 e, da ultimo nel 2016, adeguandolo alla normativa nazionale ed, in particolare, al D.lgs. 175/2016 (T.U. delle società partecipate). A riguardo si precisa che l'art. 4 del T.U., recante disciplina delle «*finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione delle partecipazioni pubbliche*», non produce ricadute sull'assetto organizzativo e funzionale di AdP:

- a)** in primo luogo, perché la possibilità per «*le regioni, le province, i comuni e gli enti locali nonché le camere di commercio, industria ed artigianato interessati*» di costituire e/o partecipare a società di gestione aeroportuale è prevista dall'art. 2, comma 1 del D.M. n. 521/1997;
- b)** in secondo luogo, perché l'oggetto sociale (*i.e.* il vincolo di scopo e di attività) delle società di gestione aeroportuale è definito dal successivo art. 4, comma 1, lett. *a)* del citato D.M. n. 521/2007 e consiste «*nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento,*

gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché nelle attività connesse collegate purché non a carattere prevalente»;

c) inoltre l'art. 10 del T.U., che disciplina le procedure propedeutiche alla «alienazione delle partecipazioni sociali» non è applicabile ai fini della cessione a privati delle "quote di maggioranza" di AdP, essendo tale attività subordinata, per effetto di quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n. 521/2007, all'espletamento di procedure di evidenza pubblica, nonché alla regola che impone di assicurare «la misura minima della partecipazione dei soci pubblici al capitale sociale non inferiore al quinto» (art. 4, comma 1 lett. c) D.M. n. 521/1997).

La convenzione stipulata con l'Enac il 25.1.2002 e il successivo decreto interministeriale del 6.3.2003 di concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti confermano come l'attività di "progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione, uso degli impianti e delle infrastrutture" possa essere regolamentata (e, quindi, normata), soltanto dallo Stato e dagli organi a tanto preposti, attraverso una chiara ripartizione di competenze tra gli stessi, nei quali non è ricompresa la Regione, che, al massimo, **può**, unitamente ad altri soggetti pubblici e privati, partecipare alla società, detenendo una quota azionaria, comunque, rilevante.

Pertanto, la AdP S.p.A., pur nascendo su iniziativa della Regione Puglia, anche a seguito dell'evoluzione normativa, ha acquisito una configurazione giuridica che esclude la sua strumentalità.

La normativa in tema di concessione del servizio aeroportuale (art. 704, codice della navigazione) attribuisce al Ministero dei Trasporti la competenza a rilasciare il titolo concessorio della gestione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale ed all'ENAC la stipulazione della relativa concessione, previa convenzione stipulata nel rispetto delle direttive del Ministero dei Trasporti, prevedendo un ruolo consultivo della Regione nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione. Sul rilascio delle concessioni aeroportuali si è pronunciata anche la Corte Costituzionale (sentenza n. 18 del 30.1.2009).

Con il D.lgs. n 172 del 2007, poi, il legislatore statale delegato ha ulteriormente adeguato la normativa interna alla normativa comunitaria, in particolare quella sanzionatoria, ed ha attribuito all'ENAC - già titolare delle funzioni di controllo e regolazione dell'intero sistema aeroportuale, in base alla legge 9 novembre 2004, n. 265, che ha convertito con modificazioni il D.L. 8 settembre 2004, n. 237, a fini di garanzia di adeguati livelli di sicurezza

e di efficienza del traffico aereo negli aeroporti della Comunità - il ruolo di responsabile dell'applicazione delle norme comunitarie e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.

L'indipendenza dell'Organo di indirizzo amministrativo dai soci pubblici è garantita dalle norme dello statuto sociale che consentono allo stesso di non avere indebite ingerenze nella gestione della società medesima¹.

Gli eventuali contributi pubblici percepiti da Aeroporti di Puglia sono destinati esclusivamente allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e alla mobilità aerea regionale. Mentre il fatturato è prodotto mediante l'espletamento della propria attività istituzionale di gestione aeroportuale (fatturato aviario ed extra aviario).

4.1. La Convenzione di gestione totale nr. 40, stipulata il 25.01.2002 con l'Ente Nazionale Aviazione civile (ENAC) ed approvata con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Difesa del 6.03.2003, nr.4269.

Aeroporti di Puglia svolge la sua attività in conformità alla Convenzione stipulata con l'ENAC per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali² e pertanto, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione in parola:

- 1) definisce e attua le strategie e le politiche commerciali più opportune per lo sviluppo di ciascun aeroporto;
- 2) provvede, con onere a proprio carico, a gestire ciascun aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati destinati alle attività aeronautiche, adottando, d'intesa con

¹ Art. 3 dello Statuto sociale: ... *"La Società opera in piena autonomia degli stessi soci e con la massima imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali"*.

Art. 17 dello statuto sociale: *" la nomina dell'Organo amministrativo è rimessa alla assemblea dei soci, per "compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale"*

² l'art. 705 del Codice della navigazione definisce il gestore aeroportuale come il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato.

l'ENAC, ogni iniziativa per lo svolgimento dell'attività di aviazione in generale e garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di servizi di adeguato livello qualitativo nel rispetto dei principi di sicurezza, efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'ambiente;

3) eroga con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e secondo le regole della non discriminazione dell'utenza, i servizi di propria competenza ed in particolare provvede principalmente a:

- realizzare gli interventi indicati nel Programma d'Intervento, nel Piano degli Investimenti e nel Piano economico finanziario;
- assicurare l'efficienza degli impianti e degli apparati aeroportuali e garantire i servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, di trattamento delle acque di scarico e di potabilizzazione dell'acqua, di sfalcio erba;
- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, infrastrutture e impianti di ciascun aeroporto anche a mezzo di ditte specializzate, ferma restando la propria responsabilità per tutta la durata della concessione;
- adottare le misure idonee a prevenire rischi da volatili;
- assicurare ogni supporto necessario all'espletamento delle attività delle Amministrazioni dello Stato, dei servizi di soccorso e sanitari in ambito aeroportuale;
- somministrare i servizi e le utenze (acqua potabile ed industriale, energia elettrica per illuminazione, alla depurazione biologica ecc...) a favore dell'ENAC e di tutti i soggetti pubblici presenti in ciascun aeroporto;
- consegnare in duplice esemplare all'ENAC gli inventari ed i disegni esecutivi degli immobili, nonché gli schemi con i tracciati degli impianti e delle reti di distribuzione in ambito aeroportuale e le relative variazioni ed aggiornamenti;
- adottare le misure idonee ad assicurare i servizi antincendio e di pronto soccorso sanitario;
- assicurare lo svolgimento dei servizi di sicurezza e controllo e a versare gli importi dovuti per l'affidamento dei servizi di sicurezza;
- assicurare che i sub concessionari ammessi ad operare in ciascun aeroporto abbiano stipulato polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi allo svolgimento della

propria attività in ambito aeroportuale per danni che possano arrecare alla Amministrazioni ed Enti presenti negli aeroporti e/o a terzi;

- garantire adeguati standard di servizio offerti all'utenza, in relazione a quanto previsto dalla Carta dei servizi;
- corrispondere il canone annuo di concessione;
- assolvere ad ogni ulteriore adempimento previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento all'art. 705 del codice della navigazione, del D.lgs. nr. 18/99 in materia di handling, e comunica su richiesta di ENAC i dati statistici relativi alla attività aeroportuale, nonché quelli economici, finanziari ed organizzativi inerenti la gestione.

In relazione agli adempimenti verso l'ENAC sono autorizzati a intrattenere i relativi rapporti i *Nominated Person/Post Holder* secondo le deleghe e le missioni definite nel Regolamento UE nr. 139/2014 e nel Manuale dell'aeroporto che qui si riportano in sintesi:

a) *Nominated Person servizi operativi* che garantisce il corretto svolgimento e la gestione in sicurezza:

- della movimentazione degli aeromobili e dei mezzi, nonché di tutte le attività e le operazioni connesse con il volo che si svolgono o comprendono l'area di movimento;
- dei servizi connessi con il volo;
- delle aree soggette a lavori;
- degli eventuali ostacoli presenti sulla pista che possano influire sulle operazioni di decollo e atterraggio;
- della pista, delle taxiway e dei raccordi, della segnaletica orizzontale, verticale e luminosa;
- del Piano di prevenzione e di controllo del rischio da impatto con volatili;
- delle procedure aeroportuali per il contenimento del rumore;
- dei dati relativi agli incidenti e agli inconvenienti gravi, della rimozione dei mezzi e degli aerei incidentati;
- dei Piani di emergenza;
- nonché tutte le attività richiamate nel manuale di Aeroporto parte B, sez. 2.

b) *Post Holder Terminal*, nominati al fine di garantire l'attuazione delle procedure di sicurezza e assistenza ai passeggeri, nonché dei Piani di emergenza che interessano l'area del Terminal;

c) *Post Holder Progettazione*, che garantisce il corretto svolgimento delle attività che interessano l'area progettazione inerenti:

- la conformità ai regolamenti in vigore della progettazione di tutte le ristrutturazioni;
- la determinazione e la comunicazione dei dati relativi alle caratteristiche fisiche dell'aeroporto;
- l'efficacia della progettazione relativamente ai livelli di sicurezza attesi;
- la tutela dell'ambiente, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale e il monitoraggio sulle interrelazioni aeroporto/territorio.

d) *Nominated Person per la manutenzione*, che garantisce la conformità delle operazioni di manutenzione delle infrastrutture alle normative vigenti attraverso:

- la predisposizione di programmi manutentivi di tutti gli apparati, edifici, segnaletica, piste ecc.;
- il controllo periodico dello stato della pista, delle taxi way e dei raccordi, della segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, dell'area movimento e più in generale la effettiva e corretta attuazione della manutenzione programmata e straordinaria, al fine di garantire la costante efficienza delle infrastrutture;
- la segnalazione e il controllo delle aree soggette a lavori.

I *Post Holder* e i *Nominated Person* pertanto si configurano come Responsabili Interni.

4.2. Il Contratto di Programma

In data 2.10.2009 AdP ha stipulato con l'ENAC per gli Aeroporti di Bari e Brindisi un Contratto di Programma che disciplina per il quadriennio 2009 – 2012, ancora operativo ed in attesa di rinnovo:

- 1) i c.d. Servizi Regolamentati³;
- 2) il livello iniziale dei corrispettivi previsti per i Servizi Regolamentati;
- 3) le modalità di rilevazione annuale dello stato degli adempimenti a carico di AdP derivanti dal contratto stesso;
- 4) le penali applicabili in caso di ritardato o mancato adempimento degli obblighi previsti.

AdP SpA adempie agli obblighi di informativa e di rendicontazione nei confronti dell'ENAC, inoltrando all'Ente, entro 60 gg dall'approvazione del bilancio, la documentazione necessaria

³Per servizi regolamentati si intendono quelli erogati da AdP, come analiticamente descritti e riportati nel Programma Triennale della Trasparenza 2015 – 2017, pagg. 6 e 7.

per il rinnovo del Contratto di Programma stesso, prevista dalla "Linee Guida applicative della Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva", elaborate dall'ENAC e approvate dal MEF, in particolare:

- tutta la documentazione per il monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano degli Investimenti;
- eventuali iniziative non attinenti la gestione caratteristica dell'aeroporto o finalizzate a modificare elementi essenziali del Contratto di Programma (es. ridefinizione della tariffa);
- le rilevazioni statistiche del traffico aereo rilevate mensilmente;
- il Piano annuale della manutenzione ordinaria redatto conformemente alla circolare ENAC APT 21 del 30.01.2006;
- entro il 30 settembre di ciascun anno una dichiarazione di preconsuntivo attestante lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal Piano degli investimenti e dal relativo crono-programma;
- entro il 31 marzo di ciascun anno analoga dichiarazione di cui al punto precedente, redatta a consuntivo e attestante le nuove opere entrate in esercizio, i SAL emessi e gli interventi di manutenzione straordinaria;
- un documento, redatto da un Istituto di rilevazione competente, in cui sono riportati i valori relativi al raggiungimento degli obiettivi di qualità e tutela ambientale;
- ogni situazione che possa compromettere la funzionalità dell'aeroporto, la regolarità dei servizi e il rispetto delle prescrizioni tecniche e operative attinenti la sicurezza aeroportuale;

4.3. Effetti della Convenzione e del Contratto di programma sulla natura e sulla attività della società di gestione

Alla luce di quanto esposto al soggetto concessionario sono trasferiti poteri e funzioni proprie dell'ENAC. La lettura del testo convenzionale conferma l'effettività di detto trasferimento di poteri e di funzioni.

In capo all'Enac, al Ministero delle Infrastrutture, al Ministro della Economia e delle Finanze residuano solo poteri di controllo generale, con potestà di revoca della Convenzione per motivi di interesse pubblico o di declaratoria di decadenza dalla Convenzione stessa per

grave inadempimento (art. 14 della Convenzione) e salva la facoltà di adire il Collegio Arbitrale per dirimere le possibili controversie interpretative (art. 16 della Convenzioni).

Nei limiti della attribuzione della Convenzione con riferimento alle attività di pubblico interesse, di cui al paragrafo successivo, gli amministratori e i dipendenti della società di gestione infatti devono qualificarsi "incaricati di **pubblico servizio**".

L'art. 358 del codice penale definisce "*pubblico servizio*" quella "*attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

Nella interpretazione della norma sopra riportata, la giurisprudenza dà rilievo non alla circostanza che si tratti di attività svolte in virtù della legittimazione derivante da un provvedimento amministrativo (vale a dire, che derivino, come nel caso che ci occupa, da una Convenzione), bensì dalla circostanza che l'attività stessa sia stata originariamente assunta come propria in forza di un atto normativo della Pubblica Amministrazione. Nel caso di Aeroporti di Puglia vi è sia un rapporto convenzionale, sia un atto normativo, costituito dai vari Decreti Ministeriali che hanno affidato ad AdP S.p.A. , già SEAP, la gestione degli scali pugliesi.

4.4. Il ruolo del Gestore totale nella conduzione dell'aeroporto tra attività di pubblico interesse e attività privatistica

Al fine di qualificare quali attività siano di interesse pubblico e quali prettamente commerciali soccorre la comunicazione della commissione europea "Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (2014/C 99/03) del 4.04.2014.

La Commissione, dopo aver definito l'aeroporto, nell'ambito del paragrafo 2, come: "*un soggetto o gruppo di soggetti che esercita l'attività economica consistente nella fornitura di servizi aeroportuali alle compagnie aeree*", al paragrafo 3 "*presenza di aiuti di stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato*", dedicato alla nozione di impresa e di attività economica definisce l'aeroporto come "*31) Il soggetto o il gruppo di soggetti che esercita l'attività economica consistente nella fornitura di servizi aeroportuali alle compagnie aeree, vale a dire nell'assicurare l'assistenza agli aeromobili, dal momento dell'atterraggio a quello del decollo, nonché ai passeggeri e alle merci, in modo da consentire ai vettori di fornire servizi di trasporto aereo (32), è indicato di seguito come «aeroporto» (33). Un aeroporto*

fornisce una serie di servizi («i servizi aeroportuali») alle compagnie aeree, a titolo oneroso («diritti aeroportuali»). Mentre la portata esatta dei servizi forniti dagli aeroporti, nonché la definizione di tali diritti, come «canoni» o «tasse» varia all'interno dell'Unione, la fornitura di servizi aeroportuali alle compagnie aeree in cambio del pagamento di diritti aeroportuali costituisce un'attività economica in tutti gli Stati membri" e chiarisce quanto segue:

"32) Il quadro giuridico e normativo relativo alla proprietà e alla gestione dei singoli aeroporti varia da un aeroporto all'altro all'interno dell'Unione. In particolare, gli aeroporti regionali e locali sono spesso gestiti in stretta cooperazione con le autorità pubbliche. A tale riguardo, la Corte ha stabilito che è plausibile che diversi soggetti svolgano assieme un'attività economica, costituendo in tal modo un'unità economica, in presenza di determinate condizioni (34). Nel settore aeronautico, la Commissione ritiene che una partecipazione significativa nella strategia commerciale di un aeroporto, per esempio attraverso la conclusione di accordi diretti con le compagnie aeree o la fissazione di diritti aeroportuali, costituisca un'indicazione importante che il soggetto in questione svolge effettivamente, da solo o con altri, l'attività economica di gestione dell'aeroporto (35).

33) Oltre ai servizi aeroportuali, un aeroporto può inoltre fornire altri servizi commerciali a compagnie aeree o ad altri utenti dell'aeroporto, come servizi ausiliari ai passeggeri, agli spedizionieri o ad altri prestatori di servizi (ad esempio mediante l'affitto di locali a gestori di negozi e ristoranti, a gestori di parcheggi, ecc.). Tali attività economiche saranno indicate collettivamente come «attività non aeronautiche».

34) Tuttavia, non tutte le attività poste in essere da un aeroporto sono necessariamente attività di natura economica (36). Dato che la classificazione di un soggetto come impresa fa sempre riferimento a un'attività specifica, è necessario distinguere tra le attività di un determinato aeroporto e stabilire in quale misura tali attività siano di natura economica. Se un aeroporto svolge delle attività sia di natura economica che non economica, esso è considerato un'impresa solo per quanto riguarda le prime.

35) La Corte ha sostenuto che le attività che di norma rientrano sotto la responsabilità dello Stato nell'esercizio dei suoi poteri pubblici non sono di natura economica e non rientrano nella sfera di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato (37). In un aeroporto, attività come il controllo del traffico aereo, i servizi di polizia, i servizi doganali, i servizi antincendio, le attività necessarie alla protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita e gli

investimenti nelle infrastrutture e nelle attrezzature necessarie per lo svolgimento di tali attività, sono generalmente considerate di carattere non economico.”

4.4.1. Nell'ambito della attività economica svolta dal gestore aeroportuale, la Direttiva del comitato interministeriale per la programmazione economica (deliberazione nr.38/2007 del 15.06.2007), in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva all'art. 1, **distingue i corrispettivi dei c.d. SERVIZI REGOLAMENTATI, soggetti al controllo da parte di Enac, da quelli NON REGOLAMENTATI, in quanto soggetti alla libera scelta imprenditoriale ed economica del gestore.**

La Direttiva prevede, al paragrafo 1.1, ad elencare i servizi aeroportuali soggetti a regolamentazione tariffaria (d'ora in poi, servizi regolamentati) ed, al paragrafo 1.2, a fissare i criteri per l'individuazione dei servizi non regolamentati il cui margine deve concorrere alla riduzione dei diritti aeroportuali, ai sensi dell'art. 11-nonies, lett. e), della legge 248/05.

I servizi regolamentati sono:

- a) i diritti di approdo e di partenza, di sosta e di ricovero (L. 248/05, art. 11 nonies);
- b) il diritto di imbarco passeggeri (L. 248/05, art. 11 nonies);
- c) le tasse di imbarco e sbarco merci (L. 117/74 e L. 248/05, art. 11 nonies);
- d) i compensi per le operazioni di controllo di sicurezza (85/99, art. 2, co. 1 e L. 248/05, art. 11 duodecies);
- e) i corrispettivi per l'uso di infrastrutture centralizzate, dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo (d.lgs. 18/99, allegato B, e L. 248/05, art. 11 terdecies);
- f) i corrispettivi per le attività di assistenza a terra, quando queste siano svolte – di diritto o di fatto – da un unico prestatore (d.lgs. 18/99, allegato A, e L. 248/05, art. 11 terdecies).

Con particolare riferimento alla lettera f) l'attività di handling espletata da Aeroporti di Puglia spa sugli scali di Bari e di Brindisi non è più soggetta a regolamentazione trattandosi di Aeroporti che, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 18/99 (Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità) hanno superato i 2 milioni di passeggeri e per i quali è pertanto riconosciuto il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra ai prestatori di servizi sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 13 del medesimo decreto legislativo.

Per la stipula dei contratti di programma quadriennali, sottoscritti tra i gestori aeroportuali ed Enac, volti a determinare i corrispettivi dei servizi regolamentati, le società di gestione

aeroportuali si attengono alla predette direttive e conseguenti linee guida operative emanate da Enac.

Tali corrispettivi sono annualmente revisionati, come previsto dal contratto di programma, e pubblicati sul sito istituzionale dell'Enac al seguente indirizzo https://www.enac.gov.it/La_Regolazione_Economica/Aeroporti/Contratti_di_Programma/Stipulati/info-2134230724.html, per l'aeroporto di Bari;

https://www.enac.gov.it/La_Regolazione_Economica/Aeroporti/Contratti_di_Programma/Stipulati/info838791498.html per l'aeroporto di Brindisi.

per gli scali di Foggia e Grottaglie (TA), il cui traffico aeroportuale è limitato vigono ancora le tariffe di cui al Decreto Interministeriale n. 140T del 14.11.2000, successivamente aggiornato in base all'indice ISTAT, pubblicate sul sito web di Aeroporti di Puglia.

Rientrano nella tipologia di attività non regolamentate

1) la cessione in uso di spazi aeroportuali in quanto:

a) se il mercato rilevante è circoscritto al sedime aeroportuale, tale cessione genererà rendite di monopolio in favore del gestore;

b) se invece il mercato rilevante eccede il sedime aeroportuale è ragionevole presumere che da tale cessione deriveranno comunque al gestore delle rendite quantomeno da localizzazione, considerata la probabile propensione degli operatori terzi a pagare prezzi più elevati per l'uso di spazi interni al sedime;

2) l'offerta di servizi retail agli utenti aeroportuali (es. bar, ristorazione, autonoleggi, rivendite giornali, tabacchi, boutique, souvenirs, parcheggi, alberghi, pubblicità, ecc.).

Rientrano altresì tra i servizi non regolamentati i servizi e le attività c.d. non pertinenti la gestione caratteristica, (ad esempio, servizi di engineering destinati al mercato esterno all'aeroporto, produzione di energia o di servizi telefonici destinati a operatori o utenti non aeroportuali, partecipazioni in società che non svolgono servizi destinati ad essere erogati nell'ambito del sedime aeroportuale, ecc.).

Tanto è riportato nella direttive in questione e nelle relative Linee Guida applicative adottate da Enac.

Annualmente i gestori sono tenuti a far pervenire all'ENAC, entro trenta giorni dalla approvazione del bilancio, i dati della contabilità analitica, organizzati separatamente per centri di costo e di ricavo, relativi;

- (i) a ciascuno dei servizi regolamentati svolti nell'aeroporto affidato, costituenti autonomo centro di tariffazione;
- (ii) all'insieme dei servizi non regolamentati di cui al par. 1.2 della Direttiva, se svolti e/o erogati nell'ambito del sedime aeroportuale a favore dell'utenza dello scalo;
- (iii) alle attività "escluse" in quanto non pertinenti la gestione caratteristica o erogate fuori del sedime aeroportuale.

I dati della contabilità analitica sono certificati da società di revisione contabile che attesta la rispondenza, oltre che ai dettami delle norme civilistiche e fiscali ed ai principi contabili internazionali, ai criteri fissati dalla Direttiva ed a quanto stabilito dalle suddette Linee guida.

4.4.2. I contratti pubblici.

Nell'ambito delle attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione europea vanno altresì annoverate le attività relative ai contratti pubblici, così come disciplinati dalla direttiva comunitaria 2014/25 UE e dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e conseguente regolamento d'attuazione, D.P.R. 207/2010., oggi entrambi abrogati. Il Codice degli appalti in vigore dal 20 aprile 2016 è il D.lgs. 50/2016 e il regolamento d'attuazione è stato abrogato e sostituito dagli atti di regolazione dell'Anac, c.d. Linee Guida, che a differenza dei regolamenti, che hanno il carattere della rigidità, meglio si adattano alla evoluzione e alla flessibilità del mercato economico e degli appalti.

AdP è impresa pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ("Codice dei Contratti Pubblici"), ed ente aggiudicatore, ai sensi del combinato disposto dell'art.3, comma 1, lett. e) e dell'art. 114, comma 2 del Codice, che svolge attività *"relative allo sfruttamento di un'area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti"*, di cui all'art. 119 dello stesso decreto.

Anche l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ("AVCP", oggi Autorità Nazionale Anticorruzione "ANAC" o "Autorità") ha chiarito nei confronti dei gestori aeroportuali che: *"dalla ricostruzione dell'impianto normativo in materia di gestioni aeroportuali, nazionale e comunitario, emerge che dette società operano "per rispondere ad esigenze di carattere industriale o commerciale", così come individuato dalla Corte di giustizia nella definizione che ha reso in ordine alle imprese pubbliche nel differenziarle dagli organismi di diritto pubblico (C. giust. CE, 15 maggio 2003, -214/00, punto 44). A tal proposito si richiama l'art. 10 del citato D.M. n. 521/1997, che, nell'individuare i criteri di gestione applicabili dalle*

società di gestione aeroportuale, dispone che la società "organizza e gestisce l'impresa aeroportuale garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità".

Nel contesto concorrenziale in cui opera l'istante, il perseguimento di uno scopo di lucro e l'assunzione dei rischi connessi alla propria attività comportano che detto soggetto si lascia guidare da considerazioni economiche, secondo le leggi del mercato. Tale risulta anche l'orientamento del Supremo Giudice, il quale rileva come sia da escludersi il carattere commerciale e industriale dei bisogni "non . . . suscettivi . . . di soddisfacimento mediante attività di produzione o scambio di beni o servizi connotata da imprenditorialità o scopo di lucro" (Cass. Civ., S.U. 4 maggio 2006, n. 10218; v. anche 8 febbraio 2006, n. 2637; 4 aprile 2000, n. 97)". (Cfr. AVCP, AG20 febbraio 2013, n.3).

In quanto ente aggiudicatore, AdP per l'affidamento di contratti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del Codice, "strumentali" al settore speciale di cui all'art. 119, è tenuta all'osservanza delle disposizioni del Codice relative ai settori speciali.

Per i contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice (cd. sotto-soglia), l'art. 36, comma 8 del Codice dispone che gli enti aggiudicatori, che sono imprese pubbliche, e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi sotto-soglia, rientranti nell'ambito definito dall'art. 119, applicano la disciplina stabilita nei propri regolamenti interni, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.

Nonostante per i contratti affidati per scopi diversi dalla propria attività - quindi "estranei" rispetto al settore speciale di cui all'art. 119 del Codice - in linea con l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 1 agosto 2011, AdP non sia tenuta all'applicazione del Codice e dei principi ivi contenuti, la stessa ha disciplinato nel "Regolamento per l'affidamento degli appalti" anche l'affidamento di tali contratti.

In data 5 giugno 2013, Aeroporti di Puglia ha aderito al Centro territoriale per l'aggregazione dei processi di acquisto degli enti locali pugliesi "Innova Puglia spa" per l'utilizzo della relativa piattaforma telematica c.d. EmPulia ai fini della gestione dell'albo on-line dei fornitori di beni, servizi e lavori e della gestione telematica delle procedure di gara negoziate.

L'individuazione delle procedure di affidamento applicabili da parte di AdP avviene previa valutazione della presenza o meno di un nesso di strumentalità tra il contratto da affidare e

l'attività di "sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti [...] e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei". I contratti strumentali al settore speciale di cui all'art. 119 del Codice vengono definiti "appalti core", mentre i contratti non strumentali al settore speciale di cui all'art. 119, quindi 'estranei' rispetto al campo di applicazione del Codice, vengono definiti "appalti no core".

Pertanto, Aeroporti di Puglia applica per i contratti pubblici le norme della parte II del Codice degli appalti, Settori Speciali, per i contratti esclusi la normativa di cui al Codice dagli articoli da 4 e seguenti, mentre per gli appalti estranei le proprie procedure interne, verificando di volta in volta che il contratto in questione non sia strumentale alla attività di pubblico interesse, così come indicata nella normativa comunitaria, nazionale e di settore, ivi compresa la *lex specialis* di cui alla Convenzione di gestione totale.

4.4.3. Incentivazioni per l'avviamento e lo sviluppo di rotte aeree.

Con l'adozione del decreto 11 agosto 2016, il Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti ha abrogato tacitamente il decreto emanato il precedente 2 ottobre 2014 e, nel modificare l'originaria disciplina di attuazione dell'art. 13, commi 14 e 15 del D.L. n. 145/2013, ha regolamentato *ex novo* ed in maniera organica la fattispecie dell'incentivazione per l'avviamento e lo sviluppo di rotte aeree da parte dei vettori aerei. Con il decreto 11 agosto 2016 il Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti ha ridefinito l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell'art. 13, commi 14 e 15 del D.L. n. 145/2013, sostituendo la disciplina previgente con una nuova regolamentazione dell'intera materia applicabile ai soli incentivi per l'avvio e/o lo sviluppo di rotte aeree di origine pubblica che costituiscono aiuto di Stato.

Quindi per i contratti di incentivazione stipulati in data antecedente e/o successiva rispetto a quella di adozione del decreto 11 agosto 2016 e che esulano dall'ambito di applicazione delle Linee Guida, i gestori aeroportuali non sono più sottoposti agli obblighi di pubblicazione e di comunicazione alle competenti autorità amministrative (ART ed ENAC) previsti dal decreto 2 ottobre 2014 e dalle Indicazioni Operative ENAC. L'Autorità Regolazione trasporti non appare titolare del potere (tipico e attribuito dalla legge in via esclusiva al MIT) di istituire indicazioni operative ulteriori rispetto a quelle prescritte, in materia di incentivazione, nelle Linee Guida in oggetto.

Per quanto riguarda gli incentivi per l'avvio e/o lo sviluppo di rotte aeree non disciplinati dalle Linee Guida in oggetto Aeroporti di Puglia spa - impregiudicata la libertà di iniziativa

imprenditoriale di cui dispongono i gestori aeroportuali nella materia qui di interesse – procederà alla concessione degli incentivi sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e predeterminati, quindi mediante un avviso pubblico, consultabile sul sito aziendale nella sezione bandi e contratti, nonché nella sezione società trasparente; ciò al precipuo fine di garantire il rispetto dei principi comunitari posti a presidio della concorrenza e della trasparenza.

4.4.4. Conclusioni.

→ **Sono attività di interesse pubblico del gestore aeroportuale Aeroporti di Puglia spa:**

- a) le attività di carattere economico, regolamentate e controllate da Enac;
- b) le attività relative ai contratti di lavori, servizi e forniture intese a garantire l'adempimento agli obblighi in capo alla concessionaria, di cui all'art. 4 della Convenzione di gestione totale, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, limitatamente alla attività di "sfruttamento di un'area geografica" ai fini "della messa a disposizione di aeroporti" ai sensi dell'art. 213 del Codice dei contratti pubblici.

→ **Non rientrano in tali attività e pertanto sono rimesse alla libera iniziativa imprenditoriale del gestore aeroportuale:**

- a) le attività di handling per gli scali di Bari e Brindisi, giusta art. 4 del D.lgs. 18/99;
- b) le attività di incentivazione con contributi e/o sostegni finanziari a favore di compagnie aeree per il lancio di nuove rotte e procedure di monitoraggio (parere legale reso alla associazione di categoria ASSAEROPORTI);
- c) la cessione in uso di spazi aeroportuali (si cfr. anche *Sent. Cass. SSUU n.7663 del 2016; Cass., Cass.S.U., 29 aprile 2015, n.8623; Cons. Stato VI 22 aprile 2014 – nr. 2026*).
- d) l'offerta di servizi retail agli utenti aeroportuali (es. bar, ristorazione, autonoleggi, rivendite giornali, tabacchi, boutique, souvenirs, parcheggi, alberghi, pubblicità, ecc.), cosiddette, per usare la definizione della Commissione Europea, «attività non aeronautiche» ossia i "servizi commerciali forniti alle compagnie aeree o ad altri utenti dell'aeroporto, come servizi ausiliari a passeggeri, spedizionieri o altri fornitori di servizi, affitto di uffici e negozi, parcheggi e alberghi". Le informazioni relative a queste, pur presenti e pubblicizzate sul sito di Aeroporti di Puglia spa, per le ragioni sopra esposte non sono informazioni obbligatorie da pubblicare sul sito "Società Trasparente" .

5. Analisi del contesto esterno ed interno

Anac chiarisce che l'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

Il contesto territoriale in cui opera AdP comprende tutto il territorio Pugliese ma, come si evince dalla presentazione allegata (allegato 2), il bacino di utenza degli aeroporti pugliesi si estende oltre ai confini della Regione, includendo le seguenti aree geografiche: Melfi, sede di un importante fabbrica Fiat-Chrysler, Matera, sito Unesco, luogo molto conosciuto a livello mondiale, la costa ionica della Regione Basilicata con spiagge e villaggi turistici. In alcuni casi, ad esempio, alle destinazioni non servite dall'aeroporto di Napoli fino a raggiungere importanti città di medie dimensioni come Termoli, Campobasso, Benevento, Avellino, Potenza.

I residenti stranieri in Puglia, sulla base dei dati aggiornati al 1° gennaio 2011, sono 95.709 e quindi circa il 2.3% della popolazione. La comunità albanese è la più grande, seguita da Romania e Marocco: questo comporta un incremento di traffico verso questi paesi dell'Europa Orientale (c.d. traffico etnico).

Aeroporti di Puglia SpA, pertanto, non svolge le sue attività in un contesto territoriale circoscritto, di piccole dimensioni, caratterizzato da peculiarità locali tali da rendere necessaria un'analisi specifica dei rapporti tra società ed istituzioni pubbliche. Al contrario, il contesto sociale, economico, demografico e culturale di riferimento individuato sulla base degli studi di traffico (etnico, business, turistico, religioso etc.) ha uno scenario internazionale, costituito, sostanzialmente, da tutto il Paese e soprattutto dalla parte settentrionale del Paese, per i voli nazionali, dall'Europa Occidentale ed Orientale per quelli internazionali.

Si riportano di seguito i più recenti dati di traffico.

PASSEGGERI - AEROPORTO DI BARI				
	2016	2017	Δ 2016/2017	Var. % 2016/2017
LINEA	4.240.866	4.571.537	330.671	7,80%
Nazionali	2.770.434	2.829.525	59.091	2,13%
Internazionali	1.470.432	1.742.012	271.580	18,47%
Charter	67.242	97.741	30.499	45,36%
Aviaz. Generale	4.388	4.374	-14	-0,32%
TOTALE	4.312.496	4.673.652	361.156	8,37%

PASSEGGERI - AEROPORTO DI BRINDISI				
	2016	2017	Δ 2016/2017	Var. % 2016/2017
LINEA	2.277.732	2.281.208	3.476	0,15%
Nazionali	1.805.124	1.780.015	-25.109	-1,39%
Internazionali	472.608	501.193	28.585	6,05%
Charter	42.566	33.240	-9.326	-21,91%
Aviaz. Generale	2.977	3.315	338	11,35%
TOTALE	2.323.275	2.317.763	-5.512	-0,24%

PASSEGGERI - BARI + BRINDISI				
	2016	2017	Δ 2016/2017	Var. % 2016/2017
LINEA	6.518.598	6.852.745	334.147	5,13%
Nazionali	4.575.558	4.609.540	33.982	0,74%
Internazionali	1.943.040	2.243.205	300.165	15,45%
Charter	109.808	130.981	21.173	19,28%
Aviaz. Generale	7.365	7.689	324	4,40%
TOTALE	6.635.771	6.991.415	355.644	5,36%

MOVIMENTI - AEROPORTO DI BARI				
	2016	2017	Δ 2016/2017	Var. % 2016/2017
LINEA	32.259	33.851	1.592	4,94%
Nazionali	20.571	21.049	478	2,32%
Internazionali	11.688	12.802	1.114	9,53%
Charter	843	1.139	296	35,11%
Aviaz. Generale	6.013	5.583	-430	-7,15%
TOTALE	39.115	40.573	1.458	3,73%

MOVIMENTI - AEROPORTO DI BRINDISI				
	2016	2017	Δ 2016/2017	Var. % 2016/2017
LINEA	15.906	15.553	-353	-2,22%
Nazionali	12.627	12.196	-431	-3,41%
Internazionali	3.279	3.357	78	2,38%
Charter	437	281	-156	-35,70%
Aviaz. Generale	2.616	3.033	417	15,94%
TOTALE	18.959	18.867	-92	-0,49%

MOVIMENTI - BARI + BRINDISI				
	2016	2017	Δ 2016/2017	Var. % 2016/2017
LINEA	48.165	49.404	1.239	2,57%
Nazionali	33.198	33.245	47	0,14%
Internazionali	14.967	16.159	1.192	7,96%
Charter	1.280	1.420	140	10,94%
Aviaz. Generale	8.629	8.616	-13	-0,15%
TOTALE	58.074	59.440	1.366	2,35%

Pertanto l'unico settore in cui Aeroporti di Puglia opera, pur con le dovute differenze in termini di normativa applicabile, in maniera non dissimile dagli enti locali è quello dei contratti pubblici, che tradizionalmente è associato al fenomeno della corruzione.

Negli ultimi decenni tutto il contesto territoriale, locale e nazionale, è stato interessato dalla presenza o radicamento delle organizzazioni criminali di stampo mafioso nel settore dell'economia, dell'edilizia e del terziario, spesso con finalità di riciclaggio di denaro ricavato da altre attività illecite, degli appalti pubblici, senza più differenza tra Nord e Sud. Si pensi al fenomeno dell'evasione che rappresenta una delle condizioni necessarie, se non la principale, affinché la corruzione possa svilupparsi e prosperare.

Come è emerso dal report " **Agenda Anticorruzione 2017 – L'impegno dell'Italia nella lotta alla corruzione**"⁴ presentato il 12.10.2017 da Transparency International alla presenza del Ministro Orlando e del Presidente Cantone, il nostro Paese non gode di un'ottima reputazione a livello internazionale con riferimento alla capacità di contrastare i fenomeni corruttivi.


⁴ che è il risultato dell'analisi BICA – Business Integrity Country Agenda, che esamina in dettaglio il contributo di tutti i soggetti interessati al contrasto della corruzione, attivamente o passivamente, approfondendo con particolare attenzione le dinamiche maggiormente a rischio nei rapporti tra pubblico e privato

Nonostante gli importanti sforzi legislativi, il rischio corruzione rimane alto e il susseguirsi di indagini da parte delle diverse procure, sembra inarrestabile. Dal "Database dei casi di corruzione" di Transparency International Italia si evince che nei soli primi sei mesi del 2017 sui giornali italiani sono stati pubblicati articoli su settanta diversi casi di corruzione nel settore degli appalti, su 433 articoli totali relativi a casi di corruzione rilevati.

La vastità del territorio di competenza di AdP si riflette necessariamente sulla struttura organizzativa, caratterizzata dall'articolazione territoriale (Bari, sede legale, basi operative di Foggia, Grottaglie (TA) e Brindisi). Questa strutturazione non compromette l'attività di controllo e vigilanza sulla legittimità dei procedimenti di appalti pubblici, essendo tale attività, per come si spiegherà nell'analisi del contesto interno, centralizzata nella sede legale.

5.1. L'organizzazione aziendale.





I ruoli chiave sono quelli:

a) del Consiglio di Amministrazione che è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Esso ha facoltà di nominare delegati e mandatari speciali o generali. Il Consiglio di Amministrazione determina i poteri del Direttore Generale. Il Direttore Generale di Aeroporti di Puglia può in nome, conto, interesse e rappresentanza della Società mandante, compiere, con firma libera, le seguenti operazioni:

- 1) sovrintendere alle attività societarie, contabili e fiscali aziendali e di rendicontazione finalizzate al controllo della gestione e alla redazione del bilancio e di tutte le relative incombenze obbligatorie; sottoscrivere dichiarazioni, anche sostitutive di atto notorio, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 in materia amministrativa, contabile e fiscale;
- 2) sovrintendere alle attività relative alla gestione amministrativa delle risorse umane ed agli adempimenti fiscali e previdenziali;
- 3) provvedere alla gestione operativa del personale addetto agli uffici amministrativi;
- 4) provvedere agli acquisti di beni, servizi e lavori, sottoscrivendo le dichiarazioni, anche sostitutive di atto notorio, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 445/2000;
- 5) stipulare tutti i tipi, nessuno escluso, di atti e contratti attivi e passivi nei confronti delle ditte e società interessate da rapporti con la Società;

- 6) stipulare polizze assicurative di qualsiasi natura, ivi comprese polizze previdenziali ed assistenziali;
- 7) effettuare l'operatività ordinaria su tutti i rapporti (conti correnti bancari, emissione di vaglia cambiari, incassi, quietanze, accettazione tratte, effettuazione di pagamenti) in nome e per conto della società;
- 8) esigere o effettuare la riscossione con relativo rilascio di quietanze o di scariche nelle forme utili di somme dovute alla società a qualsiasi titolo, accettare e concedere dilazioni di pagamento;
- 9) intimare il pagamento dei crediti vantati dalla Società a qualsiasi titolo ed attivare tutte le procedure necessarie per il recupero forzoso degli stessi; accettare e concedere dilazioni mediante la sottoscrizione di atti transattivi;
- 10) intrattenere rapporti con gli Organi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e degli altri Enti Pubblici preposti a funzioni di controllo amministrativo e fiscale.

Il nuovo modello organizzativo prevede un'Area di Staff al C.d.A. e una di Line al Direttore Generale. Le Aree di Staff che funzionalmente rispondono al CdA sono:

- Direttore Generale ed Accountable Manager
- Direzione Internal Audit - Anticorruzione - Trasparenza;
- Direzione Progetti Speciali – Monitoraggio Performance;
- Ufficio Legale;
- Ufficio Acquisti e Gare;
- Ufficio Human Resource e Sviluppo Organizzativo ;
- Ufficio Comunicazione;

Le Aree di Line che rispondono funzionalmente al Direttore Generale ed Accountable Manager sono:

- Direzione Operativa di Esercizio – Vice Direttore Generale;
- Direzione Security;
- Direzione Marketing e Commerciale;
- Direzione Tecnica;
- Ufficio Compliance Monitoring e Safety;

- Ufficio Information Technology;
- Uffici Amministrazione - Contabilità e Personale.
- Segreteria Generale.

Il Direttore Generale esercita, poi, ai sensi del Regolamento UE nr. 139/2014, la funzione di Accountable Manager e dispone dei poteri di spesa, nonché decisionali necessari ad assicurare:

- la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessaria per la rispondenza ai requisiti del Reg. (CE) n. 216/2008 e alle corrispondenti Implementing Rules contenute nel Reg. UE 139/2014, Part-ADR.OR e Part-ADR.OPS;
- la definizione, l'implementazione e la promozione della politica di safety;
- l'adeguamento normativo ai requisiti del Reg. (CE) n. 216/2008 e delle corrispondenti Implementing Rules contenute del Reg. UE 139/14, Part-ADR.OR e Part-ADR.OPS;
- di far fronte alle motivate richieste dell'organizzazione per il mantenimento e l'implementazione delle condizioni di Safety.

Inoltre, le ulteriori funzioni dell'Accountable Manager, relativamente alla gestione del SMS e come riportate dalla normativa applicabile, sono le seguenti:

- perseguire l'attuazione delle politiche di sicurezza e degli obiettivi di sicurezza assunte, con contestuali funzioni ed attribuzioni di Accountable Manager;
- presiedere il Safety Board;
- proporre ad ENAC l'assetto organizzativo del SMS;
- riesaminare il Sistema con il Safety Manager;
- assumere la responsabilità finale per la risoluzione di tutti i problemi di sicurezza;
- assicurare che il Safety Manager mantenga nel tempo il profilo di competenze richiesto.

In caso di assenza dell'Accountable Manager la continuità è garantita dai Nominated person e Post Holders per le rispettive responsabilità tecnico-economiche che ciascuno ha all'interno dell'organigramma. La responsabilità finale rimane in ogni caso in capo all'Accountable Manager.

Con particolare riferimento all'ufficio Compliance Monitoring e Safety, le funzioni e le relative responsabilità sono analiticamente indicate nel Manuale di Aeroporto parte B, sezione 2.

5.2 Organi di Controllo.

L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01, è organo collegiale, composto da due componenti esterni, di cui uno riveste il ruolo di Presidente, ed un componente interno, di durata triennale a far data dal verbale di insediamento del 21.06.2017. L'OdV è strumento essenziale per un corretto funzionamento del Modello Organizzativo della Società finalizzato alla prevenzione dei "reati presupposto" ex D.Lgs. 231/01, secondo quanto previsto dall'articolo 10 e seguenti del Modello 231 aziendale.

L'OdV riferisce all'Organo Amministrativo di ADP e, nel caso di reati commessi da quest'ultimo, al Collegio Sindacale.

Al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, riferendo direttamente all'Organo di indirizzo della società, ivi inclusi i poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure previste nel Piano.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il RPCT potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione.

Il Collegio Sindacale, altro organo statutario, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che in Aeroporti di Puglia svolge la funzione di OIV esclusivamente con riferimento alla attestazione degli obblighi di trasparenza.

La revisione contabile è affidata ad un società di revisione specializzata che opera in stretto raccordo con il collegio sindacale predisponendo apposite relazioni in ordine agli schemi di bilancio. Ai sensi e per gli effetti di cui al disposto del D.M. 521/1997 - art. 14, Aeroporti di Puglia S.p.A., tenuta alla certificazione dei propri Bilanci in conformità alla normativa vigente ed, altresì, al controllo contabile di cui all'art. 2409 bis del Cod. Civ., ai fini della individuazione della predetta società, in data 9.06.2016, prot. 9398, ha esperito una procedura aperta, all'esito della quale la Società ha sottoposto al Collegio Sindacale, al fine della formulazione del parere obbligatorio all'Assemblea degli Azionisti per il conferimento dell'incarico, l'aggiudicazione del servizio fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, alla Società Ria Grant Thornton.

In considerazione della natura privatistica, la Società si è dotata:

- di un Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs 231/01, giusta provvedimento dell'A.U pro tempore , prot. 17615 del 30.12.2011, pubblicato sul sito web aziendale, modificato il 7.01.2014, con provvedimento prot. 118, e del Regolamento dell'OdV del 17.04.2015, prot. 5808 ;
- ai sensi dell'art. 19 del CCNL per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali (gestori) del Comitato di Pari Opportunità;
- di un codice di condotta per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori di AdP, pubblicato su sito web aziendale;
- ha firmato la Carta per le Pari Opportunità e l'Uguaglianza nel Lavoro.

Paragrafo 6. Il processo di adozione del P.T.P.C. Coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni.

I soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione e dell'illegalità in ambito aziendale, chiamati a partecipare attivamente all'elaborazione del piano di prevenzione e all'attuazione e controllo di efficacia delle misure con esso adottate, sono:

- La pubblica amministrazione controllante;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- l'OdV;
- l'Internal Auditor;
- il Direttore Generale;
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT);
- i Dirigenti, i RUP e i responsabili di servizio;
- i Post Holder e i Nominated Person ;
- il restante personale.

6.1.In particolare: **la Regione Puglia** approva il piano prima della relativa approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico e conseguente pubblicazione sul sito web della società, giusta Deliberazione della Giunta regionale nr. 812 del 5.05.2014.

Il 14.12.2017, durante l'incontro del Network Regionale dei RPCT delle Società, delle Agenzie e degli Enti della rete istituzionale della Regione Puglia, il RPCT della Regione Puglia - considerata la recentissima approvazione, avvenuta lo scorso 8 novembre, delle nuove Linee Guida ANAC relative all'attuazione della normativa su anticorruzione e trasparenza da parte di società ed enti controllati e partecipati dalle PA e degli enti pubblici economici e i tempi stringenti per l'elaborazione e l'approvazione degli aggiornamenti dei Piani per il 2018 - ha comunicato che la trasmissione del Piano da parte delle Società regionali al RPCT della Regione avvenga entro il 24 gennaio 2018, in deroga ai termini previsti dalla delibera della Giunta Regionale.

6.2. L'Organo di indirizzo politico, oltre ad aver nominato il responsabile della prevenzione della corruzione, **deve approvare un primo schema di P.T.P.C, prima della adozione definitiva**, dovrà attuare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano finalizzati alla prevenzione della corruzione a cominciare dagli aggiornamenti del P.T.P.C., entro il 31 gennaio di ogni anno. L'organo, inoltre, garantisce al Responsabile della Prevenzione della Corruzione un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

6.3. Il RPC. Compiti:

- Elaborare in coordinamento con l'OdV la proposta di aggiornamento del PTCP (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, d'ora in avanti anche "Piano");
- definire il Piano di formazione, unitamente al referente aziendale competente e per quanto di interesse all'OdV, individuando le diverse tipologie di formazione ed il personale interessato;
- redigere e pubblicare la Relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, entro il 15 dicembre di ogni anno, o altra data comunicata dall'ANAC;
- vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013;
- promuovere ed effettuare incontri periodici (almeno semestrali) con l'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001 al fine di coordinare le rispettive attività;
- promuovere ed effettuare incontri periodici (almeno semestrali) con il Collegio Sindacale.

- effettuare attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'A.U., e alla Direzione del Personale, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare, informando, e se ritenuto necessario, l'ANAC;

Al RPCT sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure previste nel PTPC/PTTI. A tal fine sono garantiti al RPC i seguenti poteri:

- effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, segnalare il tutto al CdA;
- collaborare con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza;
- interfacciarsi con l'Organo di indirizzo, l'OdV, e ciascun referente aziendale, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere. Il RPC/RT ha, inoltre, la libertà di effettuare interviste al personale, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente.

Al RPCT non competono poteri di gestione o decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il RPCT potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate nell'esercizio della attività, cui il RPC/RT è tenuto.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il RPCT potrà avvalersi:

- dell'ufficio legale in ordine all'interpretazione della normativa rilevante;

- dell'ufficio del personale in ordine ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del Piano e del Codice Etico;
- della Funzione Internal Audit per la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle procedure e del sistema dei controlli interni adottati dalla Società al fine di ridurre i rischi di corruzione;
- dell'ufficio sistema informativi per controlli e adempimenti legati alla pubblicazione dei dati;
- dell'ufficio stampa per la pubblicazione dei dati.

Il RCPT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e il segreto d'ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia. I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione, sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPC, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure.

6.4. Relazioni con gli organi di controllo/vigilanza e le altre funzioni di controllo

Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti e facilita l'integrazione tra gli organismi aziendali deputati ad attività di governance e di controllo favorendo il coordinamento e lo scambio dei rispettivi flussi informativi.

L'OdV dovrà segnalare al RPCT situazioni non direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, ma di potenziale attinenza al sistema dei controlli introdotti dal Piano di Prevenzione della Corruzione.

Il RPCT deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine l'Amministrazione provvede a dotare annualmente il RPCT di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

6.5. Misure poste a tutela dell'operato del RPC

Il RPC deve poter svolgere i compiti affidatigli in modo imparziale e al riparo da possibili ritorsioni. A tal fine la Società adotta le seguenti misure ritenute necessarie per garantire tali condizioni:

- nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze;
- dall'espletamento dell'incarico di RPCT non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, ma il riconoscimento di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento degli obiettivi, giusta determinazione ANAC nr. 8 del 17.06.2015;
- il RPC può essere revocato dall'Organo amministrativo solo per giusta causa;
- rimane fermo l'obbligo di rotazione dell'incarico e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del Responsabile, siano stati avviati provvedimenti penali per condotte di natura corruttiva. In questi due casi, così come in caso di risoluzione del contratto di lavoro della figura nominata, si applica la disciplina di cui all'art. 15 del d.lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all'ANAC della contestazione affinché questa possa formulare una richiesta di riesame prima che la risoluzione divenga efficace.

6.6. Responsabilità del RPC

In caso di inadempimento degli obblighi connessi al ruolo di PTPC/PT, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al relativo CCNL. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile risponde sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 10 della legge 190/2012;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato risponde in analogia a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di responsabilità dirigenziale, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.

6.7. I Dirigenti, i Nominated Person ed i Post holder in relazione agli adempimenti verso l'ENAC, sono i referenti di primo livello per l'attuazione del Piano relativamente a ciascuna macrostruttura attribuita alla loro responsabilità e svolgono un ruolo di raccordo fra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e i servizi della loro direzione. Nello specifico sono chiamati a:

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti cui sono preposti;
- fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- vigilare sull'applicazione del Codice Etico e verificare le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
- svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, relazionando con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del PTPC.

6.8. I Responsabili di servizio sono i referenti di secondo livello. Sono di loro competenza:

- l'applicazione delle contromisure previste dal Piano anticorruzione e la vigilanza sulla corretta attuazione da parte del personale dipendente delle relative prescrizioni;
- la tempestiva segnalazione al Dirigente responsabile delle anomalie registrate;
- la proposta al Dirigente responsabile e al Responsabile Prevenzione Corruzione di individuazione di ulteriori rischi e misure di contrasto al fine dell'aggiornamento e miglioramento del Piano.

6.9. I dipendenti della Società:

- osservano le misure contenute nel Piano;
- segnalano le situazioni di illecito ai propri dirigenti ed i casi di personale conflitto di interessi.

6.10. I collaboratori a qualsiasi titolo della Società:

- osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel Piano e gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e segnalano le situazioni di illecito.

Nella revisione per il 2018 del presente Piano sono stati coinvolti i Dirigenti, i responsabili di servizio e i nominated person ed i post holder, mentre gli altri soggetti sono stati coinvolti mediante la procedura della consultazione on line, con invio contributi nel termine di sette giorni dalla pubblicazione. Il RPCT, in data 28.12.2017, ha inviato una richiesta via mail al fine di acquisire le informazioni di competenza dei soggetti di cui al punto 6.7 e 6.8. del presente paragrafo e ricevere una breve relazione sullo stato di attuazione del Piano e poi una mail del 3.01.2018 di convocazione per l'esame delle nomine dei responsabili dei flussi informativi, alla luce delle nuove linee guida ANAC, e la condivisione della valutazione del rischio in considerazione dei suggerimenti pervenuti da parte dei dirigenti, Rup e responsabili degli uffici, nonché in considerazione della nuova organizzazione aziendale. I destinatari della mail hanno risposto nel termine indicato dal RPCT (prot. AdP 369) e quindi entro l'8.01.2018, data in cui si è proceduto in sede di riunione all'aggiornamento e implementazione della tabella di valutazione del rischio e, d'intesa con il Direttore Generale, alle nomine dei responsabili dei flussi informativi.

Paragrafo 7. Gestione del rischio

Il processo di gestione del rischio, ossia l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'azienda con riferimento al rischio di "corruzione", è stato condotto in osservanza della metodologia generale indicata dal PNA, nonché negli aggiornamenti contenuti della Delibera ANAC nr. 12 del 28.10.2015 e confermati nella Delibera nr. 831 del 3.08.2016. A tal fine si precisa che sono state considerate non solo le c.d. aree "obbligatorie", ma anche quelle "generali" e di "rischio specifico". Pertanto, sono state seguite le fasi operative di seguito elencate:

- a) mappatura dei processi attuati dall'Azienda;
- b) valutazione del rischio per ciascun processo;
- c) trattamento del rischio.

7.1. Mappatura dei processi

Recependo tutti i suggerimenti rivenienti dal contesto interno ed esterno come sopra riportati nel processo di adozione del Piano è stata redatta la tabella con la mappatura dei processi, sottoprocessi, fasi/ attività relativi alle differenti "aree" aziendali, ufficio gestore/ responsabile, disciplina del processo (leggi, regolamenti, procedure), rischi (modalità di commissione reato), indicatore output, tempistica di attuazione, responsabile dell'attuazione dell'azione, calcolo del rischio in termini di probabilità, calcolo del rischio in termini di impatto, valutazione complessiva del rischio e ponderazione. La predetta tabella è allegata al presente Piano (Allegato 1).

I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio per ciascun rischio catalogato sono indicati nell' Allegato 5 al primo P.N.A.

Sono stati considerati, nell'analisi del rischio i dati sui precedenti giudiziari e procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti della società, i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici, le segnalazioni pervenute, le istruttorie penali e della Corte dei Conti.

Relativamente alla stima della probabilità va osservato che questa tiene conto, tra gli altri fattori, anche dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo e/o misura utilizzato nella Società per ridurre la probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle norme). La valutazione sull'adeguatezza del controllo viene fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente, ovvero la sua reale efficacia in relazione al rischio considerato.

La scala ottenuta per i valori di probabilità va intesa, quindi come

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

L'impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale.

La relativa scala dei valori medi va interpretata come 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo, è ottenuto come valore probabilità x valore impatto.

Il suo valore si colloca, quindi, in una forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo).

Dovendo procedere, quindi, alla ponderazione dei rischi, ovvero al considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento, viene adottata la graduazione riportata nella seguente tabella:

LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
da 1 a 5	BASSO
da 6 a 10	MEDIO
da 11 a 20	ALTO
da 21 a 25	MOLTO ALTO

All'esito del calcolo del rischio, condiviso con l'alta Direzione, i dirigenti, i post holder, i nominated person ed i RUP, come evidenziato nella tabella, Allegato 1, permangono come sottoprocessi a rischio medio quelli relativa all'area "contratti pubblici", mentre l'area "affari legali e contenzioso" è stata degradata a rischio basso anche in considerazione del monitoraggio e della informativa mensile trasmessa al Consiglio di Amministrazione dall'ufficio legale.

Nell'aggiornamento 2018, la mappatura dei processi è stata implementata relativamente all'area a rischio "specifico" "Security aeroportuale" e tiene conto dei seguenti processi: "rilascio autorizzazioni all'accesso air side e al parcheggio operatori", "predisposizione e verifica effettuazione dei controlli di sicurezza"; "oggetti smarriti".

Il primo processo è relativo al rilascio di specifiche autorizzazioni per poter accedere nelle aree sensibili dell'aeroporto. I rischi connessi a tale processo sono: abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici, al fine di agevolare soggetti senza titolo; accettazione, in denaro o altra utilità, di una retribuzione non dovuta o accettazione della promessa, a fini personali, per una falsa o illecita mediazione o al fine, ad esempio, di consentire indebitamente il rilascio del Tesserino d'ingresso in aeroporto.

Il secondo processo riguarda la predisposizione e il controllo delle ore di servizio effettivamente svolte dall'appaltatore nell'esecuzione dei servizi di controllo di sicurezza passeggeri e bagagli da stiva a seguito di richiesta della stazione appaltante. Il rischio connesso potrebbe essere l'omissione di atti di ufficio per procurare intenzionalmente a sé o

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arrecare a terzi, compresa la società, un danno.

Il terzo processo è relativo alla gestione ed, in particolare, alla restituzione degli oggetti smarriti ai legittimi proprietari. In tal caso il rischio potrebbe essere individuato nella appropriazione di denaro o di altra cosa mobile in possesso o comunque nella disponibilità dell'ufficio o servizio, anche giovandosi dell'errore altrui (ad es. bagaglio smarrito o rinvenuto); ovvero consegna ad altro soggetto non titolare al fine di procurare intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arrecare ad a terzi, compresa la società, un danno.

In considerazione del conseguimento del certificato Europeo per gli scali di Bari, Brindisi e Grottaglie, in conformità al Regolamento UE 139/2014, e' stata inserita, altresì, l'area a rischio specifico Safety Management System, che tiene conto del sottoprocesso Regolamenti e Manuali (Regolamento di Scalo, Manuale di aeroporto, Manuale delle operazioni). La violazione dei Regolamenti aeroportuali potrebbe comportare i seguenti rischi: abuso nell'adozione di provvedimenti correttivi, al fine di agevolare particolari soggetti; riconoscimento/concessione di indebite utilità ad un Funzionario Pubblico nell'ambito di una visita ispettiva, al fine di indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge, oppure ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi; omissione nella contestazione o nella applicazione delle sanzioni nei confronti degli operatori aeroportuali al fine di trarne un vantaggio personale, procurando un danno alla società. Il processo è stato valutato in termini di probabilità ed impatto come rischio medio.

In considerazione, poi, della nuova organizzazione aziendale e della creazione dell'ufficio acquisti e gare è stato inserita l'area acquisiti. Il sottoprocesso riguarda la fase di autorizzazione alla spesa, le cui misure di prevenzione andranno ad arginare il rischio di inesattezza nella contabilizzazione e il mancato controllo.

Il processo, che riguarda sia i contratti pubblici che i privati, è stato valutato in termini di probabilità ed impatto come rischio medio.

Per tutti i processi sono state individuate le misure di prevenzione, la tempistica di attuazione, di verifica/monitoraggio, e i soggetti responsabili.

La mappatura dei processi andrà ulteriormente aggiornata alla luce dei lavori conclusivi delle procedure aziendali finalizzate ad una compliance ai dettami del D.lgs. 231/01 e legge 190/2012, e delle direttive dell'Organo di Indirizzo amministrativo pro-tempore.

L'attuazione delle misure di prevenzione ivi previste per alcuni sotto processi e la definizione ancora in corso per altri richiedono un monitoraggio almeno annuale per verificare che le misure adottate siano efficaci. Inoltre nella adozione delle misure si terrà conto dei suggerimenti esposti dai responsabili delle aree a rischio con particolare riferimento ai sottoprocessi della valutazione del personale e dell'assegnazione di incarichi interni.

In questa sede si mettono in evidenza le aree a rischio medio che saranno maggiormente attenzionate nel corso del 2018:

- Contratti pubblici;
- Controllo esecuzione contratti pubblici;
- Rendicontazione contratti pubblici;
- Accordi bonari e transazioni contratti pubblici;
- Area acquisti;
- Safety management system.

Paragrafo 8. Misure di prevenzione specifiche

Il quadro normativo definito dal PNA distingue le misure di prevenzione in obbligatorie (che debbono, pertanto, essere necessariamente attuate dall'amministrazione) e ulteriori.

8.1. Misure specifiche per la prevenzione del rischio: meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni.

Al fine di prevenire il rischio di corruzione, oltre alle misure obbligatorie e quelle individuate nelle tabelle di rischio, si prevedono le seguenti misure specifiche:

a) indicazione, di norma almeno cinque mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori, delle procedure di gara secondo la normativa nazionale sui contratti. La responsabilità riferita a tali misure è in capo al RUP di riferimento del contratto. A tal fine nella piattaforma GGAP è stato inserito un alert per l'ufficio gare che segnala la scadenza dei contratti sei mesi prima. Tale sistema provvede anche a generare il file xml, alimentato dai singoli RUP, secondo le specifiche ANAC e garantisce un archivio condiviso degli atti di gara, come da misura adottata il

27.05.2016, prot. 8873. Consente inoltre di effettuare i monitoraggi quadrimestrali su tutto il processo di appalto;

b) monitoraggio del rispetto dei termini previsti dai singoli contratti per la fornitura di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori e, in caso di superamento degli stessi, informativa, a cura del soggetto che attesta la regolare esecuzione della prestazione;

c) applicazione, di norma, del principio di rotazione degli operatori economici iscritti negli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi nell'acquisizione di servizi e forniture;

d) applicazione del "Regolamento appalti" AdP, in corso di approvazione.

8.2. Misure di prevenzione già attive prima dell'entrata in vigore della Legge 190/2012.

Già da prima, AdP S.p.A. si è dotata, con riferimento alla pag. 33 degli Aggiornamenti ANAC (Determinazione nr. 12 del 28.10.2015):

a) di sistemi di protocollazione delle offerte di gara;

b) di linee guida interne per la custodia e archiviazione della documentazione di gara;

c) menzione nei verbali di gara delle cautele adottate a tutela della conservazione delle buste, contenenti l'offerta;

d) applicazione, di norma, del ricorso al mercato elettronico e alla centrale di committenza EmPULIA;

e) introduzione di forme di presa d'atto del Codice Etico da parte dei dipendenti al momento dell'assunzione e dell'aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto;

f) in applicazione del principio di rotazione degli operatori economici, adozione di norma del Regolamento EmPULIA e del Regolamento per l'albo dei professionisti dei servizi di ingegneria;

Misure specifiche, utili anche ai fini della prevenzione della corruzione dal lato passivo, sono poi previste nel vigente MOG 231, ed, in particolare:

1) Codice Etico e relative sanzioni disciplinari;

2) Modello di organizzazione e controllo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. con annesse procedure con particolare riferimento alla Compliance:

- alla Convenzione Enac ed al Contratto di Programma;
- alle norme e regolamenti ENAC;
- alle norme regolanti i contratti pubblici;
- alla richiesta ed utilizzo di contributi pubblici;

- al regime tariffario nell'attività commerciale svolta con compagnie aeree nazionali;
- alla gestione del contenzioso e precontenzioso;
- agli altri rapporti con le P.A.;
- alla richiesta di permessi, licenze, autorizzazioni, certificati per l'esercizio delle attività aziendali;
- all'affidamento di incarichi di consulenza e servizi;
- assunzioni;
- dazioni di denaro (pagamenti, incassi, apertura dei conti bancari);

3) Nelle fasi di formazione, redazione ed approvazione di bilancio, principi di comportamento generali rivenienti dal Modello di Organizzazione e Controllo 231. In particolare è fatto altresì obbligo di:

- osservare le leggi, i regolamenti, i protocolli e le procedure che disciplinano l'agire aziendale, con riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurare e gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.
- In particolare è fatto divieto di:
- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ivi considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente parte speciale;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere situazioni di conflitto di interesse nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto nelle ipotesi di reato oggetto della parte speciale del Mog 231;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti;
- destinare le somme di cui al punto precedente a scopi diversi da quelli per i quali sono state erogate;
- attestare il possesso dei requisiti inesistenti, richiesti dalla legge o da atti amministrativi, al fine di partecipare a gare o simili, ovvero al fine di risultarne i vincitori;

- porre in essere qualsiasi tipo di condotta idonea a indurre in errore Pubbliche Amministrazioni nazionali o comunitarie;
 - fare ricorso a consulenti esterni, qualora l'attività richiesta possa essere svolta da dipendenti dell'ente; ovvero in assenza di una comprovata e assoluta necessità di apporti professionali e tecnici, reperibili solo al di fuori dell'azienda;
 - riconoscere ai collaboratori esterni compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, e alle prassi vigenti in ambito locale;
 - effettuare prestazioni in favore di eventuali Partners, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, e alle prassi vigenti in ambito locale;
 - effettuare elargizioni in danaro a funzionari pubblici o ad incaricati di pubblico servizio, italiani e stranieri;
 - offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale ai rappresentanti delle P.A. che possano apparire connessi con il rapporto di affari con la Società; gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e sono finalizzati alla promozione della propria brand image o di iniziative benefiche o culturali;
 - accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
 - assumere o promettere di assumere soggetti, in violazione delle procedure interne, in modo idoneo a influenzare l'indipendenza di giudizio delle Pubbliche Amministrazioni, o a indurle ad assicurare vantaggi per l'azienda.
- 4) Al fine di scongiurare la commissione dei reati connessi alla richiesta di finanziamenti pubblici, in via preliminare, devono essere realizzati i seguenti elementi di controllo:
- previsione di operatori diversi nelle seguenti fasi/attività del processo;
 - redazione e presentazione della domanda finalizzata all'erogazione del contributo, del finanziamento o della sovvenzione alla Pubblica Amministrazione competente;
 - controllo della correttezza e veridicità della documentazione presentata;
 - realizzazione dell'attività oggetto di finanziamento;
 - predisposizione dei rendiconti dei costi;

- formale identificazione del soggetto deputato ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione a ciascuna operazione sensibile.
- 5) Nel caso di programmi di formazione aziendale finanziati o cofinanziati da enti pubblici, divieto di ricorrere a soggetti terzi che, formalmente o informalmente, svolgano attività di intermediazione con le Pubbliche Amministrazioni, o di ausilio alla realizzazione dei programmi di formazione fuori dei casi di stretta necessità; ciò al fine di evitare interposizioni di soggetti che, anche in concorso con persone interne all'ente, possano trarre vantaggio illecitamente dalla realizzazione di programmi di formazione del personale, ad esempio ottenendo sovvenzioni per attività già finanziate o che non le richiedono.
 - 6) Effettuazione di verifiche informatiche periodiche, allo scopo di evidenziare i soggetti che hanno la libera disponibilità di mezzi informatici aventi contatti con l'esterno (trasmissione telematica dei dati, in modo particolare se corredata di autenticazione o firma digitale; invio di "file" prodotti da elaborazioni "on line", etc.).
 - 7) Corretta politica delle "password", degli accessi e degli altri strumenti informatici.
 - 8) Formale identificazione di una procedura per il conferimento, modifiche e revoche di deleghe e procedure.
 - 9) Ordine di servizio prot. 3406 del 24.02.2016, in materia di incarichi esterni.

Paragrafo 9. Misure di prevenzione obbligatorie:

9.1. Formazione in tema di anticorruzione

Nel prossimo biennio si procederà sempre con riferimento ai due livelli di formazione.

Formazione di livello generale:

- 1) corso destinato a tutti i dipendenti, attraverso la piattaforma e - learning, in materia di prevenzione della corruzione e segnalazione degli illeciti, anche in considerazione dell'entrata in vigore della legge 30 novembre 2017, n. 179, inteso a sensibilizzare l'utilizzo della Procedura di whistleblower, adottata con provvedimento del 16.12.2015, prot. AdP 18525, ma ancora non utilizzata;
- 2) corso on line per tutti i dipendenti in materia di accesso civico, generalizzato e documentale.

Una Formazione specifica per i dirigenti, i Rup, e tutti gli uffici interessati direttamente ed indirettamente ai procedimenti dei contratti pubblici, in house, in materia di contratti pubblici

nei settori speciali, con particolare riferimento alla regolamentazione aziendale, che per come sopra riportato, funge anche da misura di prevenzione della corruzione. La formazione avrà inizio il 15.02.2018.

E, inoltre, prevista un'attività formativa specialistica, rivolta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). L'azione formativa sarà attuata attraverso la partecipazione a due eventi formativi in ANAC, proposta dal Network della Prevenzione della Corruzione della Rete Istituzionale della Regione Puglia.

Per l'attuale responsabile la formazione si completa in sede associativa AITRA, di cui la responsabile è socia.

9.2. Codice di comportamento

La Società ha già redatto il proprio Codice Etico nell'ambito delle azioni relative all'avvio del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs 231/2001. Tale documento è stato approvato dall'Amministratore Unico *pro tempore* e pubblicato sul sito web della Società nella sezione Trasparenza.

Analogamente è stato approvato il Sistema disciplinare, riportato nella Parte Generale del MOG 231, anch'esso pubblicato nella medesima sezione del sito.

Il Codice Etico include regole generali di condotta, adattate alla specifica realtà aziendale; norme specifiche di comportamento connesse alle differenti tipologie di reato previste dal D.Lgs 231/2001 sono, invece, riportate nelle relative Parti Speciali.

Le disposizioni contenute nel Codice Etico sono estese ai titolari di collaborazioni esterne a qualsiasi titolo, anche alle ditte fornitrici di beni e di servizi od opere a favore della Società.

Aeroporti di Puglia ritiene comunque opportuno provvedere all'aggiornamento del proprio Codice Etico relativamente all'adeguamento delle regole di comportamento per renderle maggiormente coerenti con le esigenze di prevenzione della corruzione evidenziate dall'analisi dei rischi.. All'aggiornamento si procederà con la redazione e approvazione del nuovo modello 231.

9.3. Altre misure obbligatorie. Rotazione del personale

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la legge n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, la misura viene attuata

compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del *turnover* di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.

Nei nuovi regolamenti, in corso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la misura della rotazione è stata specificatamente prevista per la nomina ed individuazione delle Commissioni giudicatrici, dove è espressamente previsto quanto segue: *"Al fine di rispettare il principio di rotazione ciascun commissario non può essere nominato per più di tre procedure nell'arco di un anno, se ci sono altri soggetti idonei ad essere nominati commissari. L'applicazione informatica prevederà un blocco per quei dipendenti/dirigenti che nel corso nell'anno hanno svolto il ruolo di commissario/presidente di commissione giudicatrice per tre procedure"*.

Nel Regolamento per l'assegnazione degli incarichi interni, la misura viene così disciplinata:

"6. Al fine di dare attuazione al principio di rotazione per l'affidamento di incarichi di Rup, fatta sempre salva la necessità di assicurare - in via prioritaria - la gestione dell'appalto rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati.

6.1. Per gli appalti di lavori:

- *superiori ad euro 5.225.000 il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più di una volta all'anno;*
- *da 2.500.000 a 5.225.000 il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più di due volte all'anno;*
- *da 1.000.000 a 2.500.000 il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più di tre volte all'anno;*
- *da 40.000 ad 1.000.000 il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più di quattro volte all'anno;*
- *sotto 40.000 il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più di cinque volte all'anno.*

6.2. Per i servizi di architettura ed ingegneria:

- *per importi superiori a 418.000 euro il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più di una volta all'anno;*

- da 40.000 a 418.000 euro il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più due volte all'anno;
- sotto 40.000 euro il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per non più di tre volte all'anno;

6.3. Per le forniture.

- per importi superiori a 418.000 euro il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più di una volta all'anno;
- da 40.000 a 418.000 euro il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più di due volte all'anno;
- sotto 40.000 euro il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più tre volte all'anno

6.4. Per i servizi sociali e per gli altri servizi elencati nell'allegato IX del Codice di Contratti pubblici:

- superiori ad 1.000.000 il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più di una volta all'anno;
- da 40.000 ad 1.000.000 il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più di due volte all'anno;
- sotto a 40.000 il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più tre volte all'anno.

6.4. Per gli appalti aggiudicati mediante accordo quadro e per i servizi, oltre alle regole sopra indicate, al fine di evitare il consolidamento di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione, alla scadenza dell'appalto il dirigente/dipendente incaricato non potrà essere confermato nella funzione di RUP per un accordo quadro o servizio avente il medesimo oggetto di contratto.

6.5. Per gli acquisiti ricorrenti di cui all'allegato 2, ferma restando la responsabilità della programmazione, gestione ed esecuzione del contratto in capo al responsabile dell'ufficio acquisti, potrà essere individuato un Responsabile per la sola fase di affidamento tra i dipendenti abilitati ad operare sulla piattaforma EmPULIA e secondo le regole di rotazione sopra riportate per le forniture, per gli accordi quadro e per i servizi.

7. Le disposizioni del presente regolamento in materia di rotazione si applicano anche agli incarichi interni di direzione lavori, ordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione esecuzione del contratto."

Nell'attuale contesto, la Società ha ritenuto, in sede di prima pianificazione e con riserva di aggiornamento della presente sezione del PTPC, di fissare i seguenti principi :

-la rotazione del personale di Aeroporti di Puglia addetto ad aree valutate a maggior rischio di corruzione può avvenire con modalità che non compromettano la continuità operativa, tenendo conto del know how acquisito e della specificità professionale, in stretto raccordo con la Direzione del Personale cui competerebbe una adeguata e tempestiva pianificazione della rotazione, predisponendo per tempo un adeguato percorso formativo e di affiancamento operativo;

-la rotazione del personale si applica in presenza di procedimenti penali a carico del dirigente/dipendente di cui si abbia notizia, previa valutazione dei fatti e dell'opportunità da parte dell'Organo Amministrativo, ovvero in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva;

-i singoli dirigenti/responsabili dei servizi possono, nell'ambito delle proprie ordinarie prerogative gestionali, predisporre la rotazione del personale assegnato alle proprie strutture.

Si precisa che per procedimenti penali a carico del dirigente/dipendente di cui si abbia notizia, previa valutazione dei fatti e dell'opportunità da parte dell'Organo Amministrativo, si intende la fase del procedimento in cui il dipendente o dirigente assume la qualità di imputato, fermo restando la valutazione dell'organo di indirizzo amministrativo anche in merito alla compromissione della continuità operativa.

E' stato invece riscontrata:

1) l'impossibilità, almeno attuale, di procedere alla rotazione del personale dirigenziale senza compromettere la continuità operativa anche a causa del ridotto numero di dirigenti prettamente specializzato. A ciò si aggiunga che anche il Legislatore ha avvertito la necessità di intervenire al fine di dare indicazioni alle pubbliche amministrazioni. Infatti, nella Legge di Stabilità per l'anno 2016 in materia di rotazione è indicato quanto segue (art. 1, comma 221) *"non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 1, co. 5, della n. 190/2012 ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale."*

2) l'opportunità di informare le organizzazioni sindacali sui criteri generali di rotazione. Tale informazione consente alle organizzazioni sindacali di presentare proprie osservazioni e proposte, ma non apre alcuna fase di negoziazione in materia.

Poiché altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche, si ritiene di far attuare la misura ai singoli dirigenti/responsabili dei servizi i quali possono, nell'ambito delle proprie ordinarie prerogative gestionali o predisporre la rotazione del personale assegnato alle proprie strutture ovvero optare per la segregazione delle funzioni. In tal senso con la nuova organizzazione aziendale si è cercato di rivedere i processi aziendali in funzione di una migliore tracciabilità delle fasi e delle responsabilità. Anche la formazione del personale interessato a ricoprire le funzioni analitiche all'interno dei processi aziendali determina un'efficace misura rafforzativa degli obiettivi prefissati.

Per quanto sopra, si può certamente affermare che si tratta di una disposizione in continua evoluzione e che la società continuerà ad investire sulla formazione già avviata nel 2016 in quelle attività relative a processi a rischio medio. Si pensi ad esempio alla formazione in materia di contratti pubblici anche a dipendenti non direttamente coinvolti in tale attività che, adeguatamente formati, possono garantire una maggiore rotazione tra i commissari di gara. Così come pure la formazione sui temi della legalità consente un concreto supporto alle attività del RPCT.

9.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

1) Nel codice etico, approvato con il MOG 231, che *"Non è permesso avere interessi economici di alcun genere in organizzazioni di fornitori, clienti, concorrenti, qualora possano causare un conflitto di interessi con ADP. Il dipendente che, nell'espletamento della propria attività, sempre attinente all'oggetto sociale ed in sintonia con le politiche aziendali, venga a trovarsi in situazioni che possano, per ragioni di potenziale conflitto o concordanza di interessi personali, essere influenti sui rapporti con terzi, ne deve informare immediatamente il proprio superiore gerarchico e il Direttore del personale. Il personale ADP, nello svolgimento della propria attività non può svolgere attività lavorative a favore della*

concorrenza; prestare, senza il consenso della Società, in qualità di dipendente, consulente, amministratore, membro del collegio sindacale, la propria attività professionale a favore di organizzazioni concorrenti di ADP; utilizzare sul lavoro o nel tempo libero beni aziendali o fornire servizi che ADP offre ai propri clienti senza essere preventivamente autorizzato dalla funzione aziendale competente o dal diretto superiore; rappresentare, agire o lavorare per conto di un fornitore o cliente di ADP".

2) in data 11.05.2015, allo scopo di rafforzare il perseguimento delle finalità pubbliche di prevenzione della corruzione, il RPCT ha suggerito all'ufficio contratti e contenzioso di inserire in tutti i bandi di gara, fatta eccezione per le gare telematiche gestite dal centro di committenza EmPULIA, la seguente dichiarazione, che dovrà essere resa dai partecipanti alla gara: *"che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa ed i dirigenti e dipendenti della stazione appaltante (Aeroporti di Puglia spa)".* Tale suggerimento è stato tempestivamente recepito ed esteso per il 2018, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, anche agli avvisi commerciali per la selezione dei sub concessionari.

3) Con l'approvazione del regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi, saranno disciplinate, *inter alia*, le cause di conflitto di interesse o di incompatibilità ovvero di astensione dalla funzione di commissario di gara, che recepisce anche le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici. La società ha inteso aderire al parere del Consiglio di Stato che ha suggerito di integrare le ipotesi di incompatibilità dal ruolo di commissari di gara con quelle che vietano le partecipazioni alle gare pubbliche. Contestualmente alla accettazione dell'incarico, ciascun Commissario e il segretario verbalizzante devono sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'assenza di cause ostative o di impedimento all'incarico. In particolare non possono far parte di Commissioni giudicatrici neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

"a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o

cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui alle lettere a - g operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, far parte della Commissione giudicatrice coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui alle lettere a – g. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

h) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento;

i) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

l) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per la stazione appaltante che ha indetto la gara.

Coloro che forniscano alle stazioni appaltanti dichiarazioni non veritiere circa l'inesistenza delle cause ostative ai sensi dell'art. 77 del Codice dei Contratti pubblici o di impedimento all'incarico ai sensi del presente regolamento incorrono nelle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. A tal fine la stazione appaltante procederà alle verifiche di ufficio anche a campione.

Qualora una delle condizioni di incompatibilità dovesse rendersi nota successivamente alla nomina, il soggetto chiamato a far parte della Commissione giudicatrice è tenuto a

comunicare il sopraggiungere della condizione di incompatibilità, in qualsiasi fase dell'attività di valutazione"

4) Ipotesi di conflitto di interesse sono altresì previste nella procedura di nomina dei RUP, DL, CSE, CSP, DEC . Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il dipendente/dirigente dichiara:

"a) l'assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 511 del c.p.c., nel caso di partecipazione alle commissioni di gara;

b) l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 422 del D. Lgs. n. 50/2016; di non aver concorso, con dolo o colpa grave, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;

c) dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società AdP S.p.A., in relazione al presente incarico e si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo;

d) dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni e di rispettare i principi contenuti nel piano aziendale di prevenzione della corruzione e della trasparenza."

9.5. Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali

La previsione di cui al PNA (3.1.6) fa riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 53, co. 3 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 1, co. 58 bis, della l. n. 662 del 1996, pertanto non risulta estensibile al personale dipendente della Società.

Tuttavia, lo svolgimento di incarichi di carattere extra-istituzionale da parte dei dipendenti della Società può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento della operatività aziendale (anche con riferimento ai principi di incompatibilità e di conflitto di interesse) e che in alcuni casi possono anche rappresentare il

sintomo di fatti corruttivi (in termini di "compensi" impropri rispetto ad attività svolte nell'esercizio delle proprie prerogative).

Ecco perché Aeroporti di Puglia si è già dotata di una disciplina interna atta a regolamentare gli incarichi esterni dei dipendenti, i quali, come da ordine di servizio dell'Organo Amministrativo del 27.05.2011, prot. 7039 e del 24.02.2016, prot. 3406, non possono essere espletati quando "comportano o possono comportare conflitti di interesse o comunque situazioni di incompatibilità con le funzioni assegnate, in particolari nei casi in cui:

- siano riferiti a soggetti nei confronti dei quali il dipendente o gli uffici di Aeroporti di Puglia svolgono funzioni di controllo o vigilanza;
- siano riferiti a soggetti incaricati da Aeroporti di Puglia per l'esecuzione di lavori, prestazioni di servizi o forniture.

I dipendenti possono assumere incarichi esterni solo se preventivamente autorizzati dalla società Aeroporti di Puglia, ad insindacabile giudizio dell'Amministratore Unico. Ai fini del rilascio della preventiva autorizzazione per lo svolgimento degli incarichi esterni, dovranno essere forniti dal dipendente le seguenti informazioni: oggetto dell'incarico; presumibile data di inizio e di conclusione dell'incarico; sede di svolgimento dell'attività.

9.6. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (c.d. Pantouflage – Revolving doors)- Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

Il D.Lgs. n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" ha disciplinato:

- 1) particolari ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza (c.d. Pantouflage – revolving doors);
- 2) situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa;
- 3) ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare, i Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconfiribilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

La Società è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato e pubblicata sul sito della Società (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013). La dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, la Società si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico ad altro soggetto. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del già citato D.Lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni.

I Capi V e VI sempre del D.Lgs. n. 39/2013, disciplinano le ipotesi di incompatibilità specifiche.

A differenza che nel caso di inconfiribilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39). Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento.

Anche per l'incompatibilità, l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

In attuazione del PTPC 2014/2016, la Società ha provveduto in data 16.12.2015 a predisporre e diffondere alle strutture aziendali competenti l'apposita modulistica da utilizzare ai fini dell'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità da presentare all'atto del conferimento di ogni nuovo incarico di indirizzo politico, di organo di controllo e di incarico dirigenziale di titolare di struttura e, successivamente, da pubblicare sul sito web istituzionale. Analoghe dichiarazioni verranno, inoltre, annualmente raccolte per comprovare il mantenimento dell'assenza delle cause. In conformità a quanto previsto dalla determinazione nr. 833 del 3.08.2016, fermo restando che la verifica sulle cause di inconferibilità per i soggetti nominati dalla pubblica amministrazione controllante deve essere espletata dalla stessa amministrazione al momento del conferimento o della proposta dell'incarico.

Anche nel 2017 è stata eseguita la verifica sui requisiti di ordine morale in capo ai Consiglieri, Sindaci, effettivi e supplenti, componenti l'organismo di Vigilanza e Dirigenti.

9.7. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Le società assumono iniziative volte a garantire che: a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni. In data 20 maggio 2015, il RPC/PT ha suggerito all'ufficio del personale di inserire nei contratti di assunzione del personale, subordinato o autonomo, negli interpelli e comunque nelle procedure di selezione del personale, la seguente dichiarazione sulla clausola ostativa, che dovrà essere resa dal soggetto interessato: *"di essere stato dipendente pubblico della pubblica amministrazione, ma che nell'ultimo triennio non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione pubblica di appartenenza (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ex art. 125, commi 8 e 11, d.lgs. n. 163/2006), nei confronti della società*

Aeroporti di Puglia spa". Tale suggerimento è stato tempestivamente recepito. Il monitoraggio è previsto ad ogni stipula di contratto.

9.8. Formazione di commissioni, assegnazione ad uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la PA

Ai fini dell'applicazione degli artt. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall'art. 1, comma 46, della L. n. 190/2012, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, l'Azienda deve verificare che i dipendenti che sono stati condannati, anche in via non definitiva ed anche in caso di patteggiamento, per delitti contro la pubblica amministrazione:

- a) non facciano parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione del personale dipendente;
- b) non siano assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture e, più in generale, ad uffici considerati ad alto rischio di corruzione
- c) non facciano parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La situazione impeditiva cessa nel momento in cui viene pronunciata, per il medesimo reato, una sentenza di assoluzione anche non definitiva; se poi la situazione di inconfiribilità si manifesta nel corso del rapporto di lavoro, il RPCT effettua la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso D.Lgs.

Qualora all'esito della verifica risultino a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti sopra indicati, l'amministrazione:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs.: n. 39/2013;
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Qualora la situazione di inconferibilità e/o incompatibilità si appalesi nel corso del rapporto, il Responsabile della Prevenzione effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

9.9. Adozione di misure per la tutela del dipendente che segnala gli illeciti (whistleblower).

In data 16.12.2015, è stata adottata la Procedura di whistleblower con provvedimento prot AdP 18525, in base alla quale : *"Il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione"*(art. 1, comma 51, legge 190/2012)".

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Sarà cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione dotare AdP di un modello gestionale informatizzato che preveda l'accredito del segnalante su una piattaforma informatica accessibile ai soli utenti interni, tramite la possibilità della richiesta in riuso gratuito del software a tal fine predisposto dall'ANAC o dalla Regione Puglia.

La legge **30 novembre 2017, n. 179, in vigore dal 29.12.2017**, allarga anche al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

9.10.Patti di integrità negli affidamenti

Per quanto attiene a questa misura, si rinvia a quanto indicato **al Paragrafo 2.**

9.11.Tempi e modalità per il monitoraggio sulla attuazione del PTPC

Le misure di monitoraggio e vigilanza sull'efficacia del PTPC non riguardano soltanto le attività di semplice controllo sulla sua attuazione, ma si estendono a tutti gli interventi di implementazione e di miglioramento del suo contenuto.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 è prevista la predisposizione, da parte del RPCT, entro il 15 dicembre di ogni anno, di una Relazione annuale che riporta il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPC. A tal fine l'Autorità ha pubblicato la scheda standard che i Responsabili della Prevenzione della Corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della Relazione prevista dall'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1., p.30) sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione. Per la relazione riferita all'anno 2017, l'Anac ha rinviato il termine di pubblicazione al 31.01.2018. La Relazione verrà pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale della società nella sezione società trasparente, sottosezione "Altri contenuti - Corruzione", secondo le indicazioni fornite dall'Autorità.

Il presente aggiornamento, poi, individua la tempistica del monitoraggio sia con riferimento alle misure di prevenzione obbligatorie che a quelle specifiche indicate nella tabella relativa alle aree a rischio (Allegato 1).

Oltre alla relazione annuale, prevista dalla normativa di settore, è stato previsto un sistema di monitoraggio costante dell'andamento di attuazione del Piano, dando così la possibilità al RPCT di intraprendere le necessarie ed opportune iniziative nel caso in cui occorressero modifiche o integrazioni, per ciascuno degli uffici esposti a rischio corruzione come individuati nel presente Piano. A tal fine, nella nomina dei referenti delle aree a rischio è stato previsto che i medesimi provvedano con cadenza semestrale ad aggiornare il RPCT sullo stato di applicazione della disciplina nei singoli Uffici.

SEZIONE II. Trasparenza.

Paragrafo 10. La trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della amministrazione, infatti presenta un duplice profilo. Un profilo "statico", consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati attinenti alle società controllate pubbliche per finalità di controllo sociale, ed un profilo "dinamico", direttamente correlato alla prestazione. La pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico, infatti, si inserisce strumentalmente nell'ottica di fondo del "miglioramento continuo" dei servizi pubblici, connesso al ciclo della valutazione delle prestazioni anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder). La presente sezione

aggiornata a cura del responsabile della trasparenza, con il coinvolgimento dell'ufficio legale, dell'ufficio contabile e amministrativo, dell'ufficio tecnico, dell'ufficio del personale, dell'ufficio sicurezza e del Responsabile della Privacy, dell'ufficio informatico e del Responsabile ufficio stampa, assicura l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate all'interno, anche in rapporto con il Piano anticorruzione, di cui costituisce una Sezione.

In data 9.11.2015, con determina dell'A.U. pro tempore, prot. 16390, è stato adottato il Programma della Integrità e Trasparenza 2015 – 2017 di AdP, aggiornato in base alla Determinazione ANAC nr. 8 del 17.06.2015 con l'individuazione puntuale delle attività di pubblico interesse e delle attività commerciali o comunque di natura privatistica svolte dalla società di gestione aeroportuale, recepita nell'aggiornamento al Piano del 2016 e per il triennio 2017/2019.

In questa sezione sono indicati i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti la cui pubblicazione è espressamente prevista da specifiche norme di legge, in termini di compatibilità, con riferimento alle caratteristiche strutturali e funzionali della società.

In considerazione della natura giuridica della società Aeroporti di Puglia spa, che svolge sia attività commerciali nel mercato concorrenziale, sia attività di pubblico interesse oltre ai generali obblighi di trasparenza sull'organizzazione, la società farà trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte e a quelle ulteriori risultanti dalla tabella, allegato 3.

Sono stati nominati i responsabili dei flussi informativi nelle persone dei signori: Ivana Perrone (ufficio del personale), Luigi Campese (ufficio informatico), Francesca Capurso (ufficio amministrazione e contabilità), Attilio Cucci (ufficio amministrativo), Nicola Armenise (ufficio Amministrativo) Nicola De Ceglia (Customer care) Nicola Ottomano (ufficio ambiente), Michele Fortunato (ufficio stampa), Donato D'Auria (Direttore tecnico) Patrizio Summa (Direttore dell'Ufficio Progetti speciali e Monitoraggio delle performance), Alessandra Ciardo (responsabile ufficio acquisti e gare). I Responsabili del Procedimento, i dirigenti (Marco Catamerò, Nicola La Penna, Giuseppe Costadura, Patrizio Summa, D'Auria), il Direttore Generale, Marco Franchini e i componenti del Consiglio di Amministrazione per le informazioni relative alle dichiarazioni personali ex art. 14 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. Mentre

il responsabile della pubblicazione dei dati è il responsabile ufficio stampa, Michele Fortunato.

Il RASA è stato individuato nella persona del Direttore Generale, Marco Franchini, come da registrazione dell'11.01.2018, prot.325.

Con la delibera nr. 1134 dell'8.11.2017, l'ANAC ha chiarito che i direttori generali, espressamente richiamati anche nell'art. 12 della L. 441/1982, cui l'art. 14 del D.lgs 33/13 e s.m.i. rinvia, sono dotati di poteri decisionali e di adozione di atti di gestione, diversamente dalla dirigenza ordinaria che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione, affidati invece agli organi di indirizzo o alla direzione generale. Da ciò, si ritiene, debba derivare un diverso regime di trasparenza per i direttori generali rispetto ai dirigenti "ordinari". Ai primi risultano pienamente applicabili gli obblighi di trasparenza indicati all'art. 14, co. 1, lett. da a) ad f), mentre ai dirigenti sono applicabili le sole misure indicate al co. 1, lett. a, b, d risultando sospesa per questi ultimi la pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f) e i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, di cui alla lettera c).

L'elenco degli obblighi di pubblicazione e responsabili dei flussi informativi sono pubblicati nell'Allegato 3.

Paragrafo 11. L'accesso generalizzato

In base all'art. 22, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, le norme ivi contenute disciplinano *«la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti»*. Come si evince da tale disposizione, quindi, le Società pubbliche (nei limiti di cui all'art. 2 – bis) sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione *on line* all'interno del proprio sito sia garantendo l'accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all'organizzazione e alle attività svolte.

L'accesso generalizzato è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già soggetto degli obblighi di pubblicazione già indicati. Si applicano le esclusioni e i limiti di cui all'art. 5-

bis del d.lgs. n. 33 del 2013. A tal fine la società ha adottato con il presente piano una disciplina interna per il riscontro degli accessi conforme al Regolamento prot. 1506 del 07/11/2017 della Regione Puglia, amministrazione controllante che di seguito si riporta.

Fatta salva la disciplina già prevista in materia di diritto all'accesso agli atti amministrativi dalla Legge n. 241/90, occorre disciplinare un quadro organico e coordinato dei profili applicativi alle tre tipologie di accesso – accesso documentale, accesso civico semplice e accesso generalizzato - al fine di dare attuazione al principio di trasparenza e di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici.

L'esercizio dell'accesso civico (art. 5, co. 1 Dlgs. n. 33/2013) e dell'accesso generalizzato (art. 5, co. 2 Dlgs n. 33/2013) non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Se l'accesso civico ha a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, l'istanza deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (all'indirizzo di posta elettronica ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it).

Negli altri casi, l'istanza di accesso civico, c.d. generalizzato, va indirizzata direttamente all'ufficio protocollo di Aeroporti di Puglia, che provvederà a trasmettere la richiesta all'ufficio che detiene dati, le informazioni o i documenti. Per le modalità di esercizio dell'accesso civico si rinvia al sito aziendale - Società Trasparente –Altri contenuti accesso civico.

L'ufficio competente a ricevere e decidere sulle tipologie di istanze di accesso (documentale e generalizzato) è lo stesso ufficio competente per l'istruttoria finalizzata all'atto conclusivo o quella comunque competente a detenere stabilmente gli atti, le informazioni e i documenti richiesti.

Allo stesso modo nel caso in cui l'istanza di accesso sia stata inviata dall'interessato ad un ufficio diverso da quello competente, questo provvederà a inoltrare la richiesta all'ufficio protocollo, mettendo in conoscenza l'interessato.

Per gli atti e i documenti adottati dal CdA, competente a dare riscontro alla istanza di accesso è la Segreteria del CdA.

Maggiori chiarimenti in ordine alla disciplina sull'accesso civico e su quello generalizzato, tra cui l'individuazione delle eccezioni assolute e di quelle relative (o qualificate) al diritto sono riportate nella Deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 ("Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di

cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013") e nella delibera Anac nr. 1134 dell'8.11.2017 nella parte in cui prevede che gli enti di diritto privato a controllo pubblico che svolgono sia attività commerciali nel mercato concorrenziali che attività di pubblico interesse, oltre agli obblighi di trasparenza in merito alla organizzazione, dovranno fare trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.

I procedimenti di accesso ai sensi della L.241/1990, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato devono concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati.

In caso di accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato, l'ufficio provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Dlgs. n. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Gli uffici competenti a dare riscontro alle istanze di accesso comunicano trimestralmente (entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre) all'Ufficio legale, che cura l'attività di registrazione degli accessi per conto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i dati relativi agli accessi al fine di riportarli nel Registro sugli accessi.

I dati necessari sono indicati nella tabella che viene resa disponibile in formato Excel in modo che ciascuno ufficio possa inviare all'Ufficio legale il file debitamente compilato in ciascuna delle sue parti mediante e.mail da trasmettere al seguente indirizzo: gimpedovo@aeroportidipuglia.it. Trimestralmente gli uffici trasmettono anche gli eventuali aggiornamenti (es. ricorsi, sentenze,...) in ordine ad istanze di accesso già indicate precedentemente.

Gli accessi vengono registrati nell'apposito registro pubblicato sul sito della società, nella Sezione "Società trasparente - sottosezione Altri Contenuti – Accesso civico".

Responsabile del procedimento per la registrazione è l'Avv. Gianluca Impedovo, al quale gli uffici possono rivolgersi per avere informazioni o delucidazioni.

Nel caso di diniego su istanza di accesso civico e accesso generalizzato, gli istanti a norma di legge possono rivolgersi in sede di riesame al Responsabile per la prevenzione della

corruzione e per la trasparenza, il quale provvede entro 20 gg. Se ritiene l'istanza di riesame fondata, il RPCT rimette la richiesta all'ufficio competente, che detiene le informazioni, gli atti o i documenti, assegnando un termine per provvedere.

Paragrafo 12. Pubblicazione del Piano

Il presente Piano viene pubblicato a cura del RPCT sul sito web della società nella Sezione "Società trasparente" e trasmesso a tutti i dipendenti ed ai collaboratori attraverso la rete intranet aziendale, nonché mediante segnalazione e - mail a tutto il personale e agli stakeholder, affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni.

Paragrafo 13. Entrata in vigore

Il presente Piano, predisposto dal responsabile della Prevenzione e Corruzione, Avv. Raffaella Carla Calasso, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di AdP S.p.A. nella seduta del 23.01.2018 – Riscontrato, in data 31.01.2018, dalla Regione Puglia che ha comunicato di non aver ravvisato modifiche o integrazioni al Piano trasmesso, ed entra in vigore dal momento della sua pubblicazione sul sito web della società.